

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

IL *COMMONWEALTH* VENEZIANO
TRA 1204 E LA FINE DELLA REPUBBLICA
IDENTITÀ E PECULIARITÀ

a cura di

GHERARDO ORTALLI, OLIVER JENS SCHMITT, ERMANNO ORLANDO

ESTRATTO

Il volume riporta le relazioni presentate al Convegno

Il "Commonwealth" veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità

The Venetian "Commonwealth" between 1204 and the End of the Republic. Identity and Specificities
(Venezia, 6-9 marzo 2013)

promosso da:

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Österreichische Akademie der Wissenschaften
VISCOM (Visions of Community), Austrian Science Fund FWF
Regione del Veneto
Università Ca' Foscari
Centro Tedesco di Studi Veneziani

© Copyright Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Venezia
30124 Venezia - Campo S. Stefano 2945
Tel. 0412407711 - Telefax 0415210598
ivsla@istitutoveneto.it www.istitutoveneto.it

VENEZIA
2015

ALESSANDRA RIZZI

DOMINANTE E DOMINATI: STRUMENTI GIURIDICI
NELL'ESPERIENZA 'STATUALE' VENEZIANA

Una premessa

Se la valutazione dell'incidenza dello strumento giuridico nell'esperienza 'statuale' veneziana giustificerebbe senz'altro la scelta di un'ottica di lungo periodo, è innegabile la peculiare rilevanza da esso assunta nel più breve lasso di tempo dei secoli XIII-XVI, durante i quali la città-stato lagunare confermò, consolidandola, la propria presenza sul mare e avviò l'esperienza di dominio nella terraferma veneto-lombarda. Il decollo dello stato veneziano avvenne, in diversi casi, 'capitalizzando' una consuetudine di relazioni e presenze precedenti di natura diversa, trasformatesi nel tempo in *dominium loci*. Nel relazionarsi con altre realtà cittadine e locali – che entrassero a far parte dei suoi territori o che avessero con il comune lagunare relazioni economico-commerciali *tout court* –, Venezia fece uso dello strumento giuridico per avviare, regolare e successivamente adeguare tali rapporti e relazioni alle eventuali mutate circostanze. Il ricorso sistematico a tale prassi di governo si associò, comunque, a un uso politico del diritto nei domini da parte della capitale. Da tempo si insiste infatti sull'importanza del diritto, nell'azione di governo veneziana, come strumento per affermare e radicare il potere del *Comune Veneciarum*: strumento politico, in particolare, orientato a rifuggire le astrazioni di principio e a preferire invece – in mancanza e quindi al di là di norme e consuetudini condivise –, valutando caso per caso, al momento dottrinale quello empirico, al tecnicismo un giudizio politico improntato a un senso di equità dai forti presupposti etici, nella convinzione/consapevolezza che la realtà non poteva/doveva essere imbrigliata tutta quanta nella norma¹. Un diritto che, molto presto (a

¹ G. ORTALLI, *Terra di San Marco: tra mito e realtà*, in *Venezia e le istituzioni di terraferma*, Bergamo 1988, p. 19. Non è possibile elencare tutti coloro che hanno posto

partire dagli statuti del Tiepolo del 1242), si era proposto programmaticamente come punto di aggregazione e raccordo di un dominio, che nel tempo si sarebbe costituito come insieme di realtà disperse e fra loro eterogenee. In un'ottica politica, allora, il diritto poteva ben servire come «primo momento di specificazione dei rapporti con le periferie e di formalizzazione del potere sovrano della Dominante» e l'ordinamento giuridico come «schema capace di disciplinare i processi in atto di soggezione e integrazione con le popolazioni suddite»². Attraverso gli strumenti giuridici di cui si serviva per regolarizzare i rapporti fra centro e periferia, fra dominante e dominati (e qui di seguito in evidenza), Venezia procedeva nel contempo ad alimentare «i concetti di autorità e sovranità da una parte, di partecipazione e collaborazione dall'altra»: ad ogni nuovo acquisto, perciò, si trovava a dover accordare il proprio diritto ad esercitare una sovranità, un'egemonia acquisita (e, quindi, le proprie prerogative di comando, coordinamento, subordinazione...), all'esigenza di dare risposte concrete a richieste di partecipazione e a rivendicazioni di autonomia, autogestione e autodeterminazione³. L'importanza (come dispositivi giuridici e/o messe a punto di relazioni politiche) di tali strumenti presso i governanti lagunari e le comunità suddite contribuì anche alla fama (e alla tenuta) della compagine 'statuale' veneziana e del suo corpo dirigente.

Privilegi, patti e dedizioni: nel network delle relazioni con Venezia

Strumento principe utilizzato da Venezia per definire i rapporti con i domini (specie con quelli di più recente acquisto) erano i patti di de-

attenzione all'uso politico del diritto nell'esperienza di governo veneziana, con l'eccezione per Gaetano Cozzi e, in particolare, per l'ormai antesignano G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 217-318: si tratta del cap. III, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, già in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma 1980, pp. 17-152, a cui si continua ancora a fare riferimento.

² È, in sintesi, quanto osservato per la Dalmazia – ma estendibile al modo di operare di Venezia più in generale –, da E. ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel Basso Medioevo*, in *Venezia e Dalmazia*, a cura di U. ISRAEL - O.J. SCHMITT, Roma-Venezia 2013, pp. 13-14.

³ *Ibid.*

dizione⁴. Anzi, era proprio la loro stipula a dare il senso della mutata presenza veneziana in un luogo o a sancire l'inizio di una nuova relazione (il momento in cui tale presenza iniziava a diventare un dominio di fatto); e, nel rapporto quotidiano coi sudditi, ad essi si ritornava per confermare, correggere o raddrizzare condotte di governo.

L'accordo pattizio, peraltro, fu una costante nelle relazioni di Venezia con l'altro (tanto grandi potenze che piccole realtà, genti lontane o vicini di casa), e base della sua stessa sopravvivenza, sia che si trattasse appunto di garantire o instaurare relazioni di dominio diretto (nella grande espansione regionale quattrocentesca come nell'immediata periferia), che di assicurare legami più realistici 'per procura', come anche di garantire il funzionamento del sistema coloniale mediterraneo o gli scambi con l'entroterra⁵.

⁴ Sulla questione (ben messa in evidenza) in generale, ma con attinenza soprattutto alla proiezione veneziana nella terraferma veneta, il riferimento resta ad A. MENNITI IPPOLITO, *La dedizione e lo stato regionale: osservazioni sul caso veneto*, «Archivio Veneto», 162 (1986), pp. 5-30; utile è anche la sintesi di G. ORTALLI, *Entrar nel Dominio: le dedizioni delle città alla Repubblica Serenissima*, in *Società, economia, istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, I, *Istituzioni ed Economia*, Verona 2002, pp. 49-62; più recente, invece, G.M. VARANINI, *La terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze recenti della storiografia*, in *1509-2009. L'ombra di Agnadello: Venezia e la Terraferma*, Atti del convegno internazionale di studi (Venezia, 14-16 maggio 2009), a cura di G. DEL TORRE - A. VIGGIANO, «Ateneo Veneto», s. III, 9/1 (2010), pp. 13-63 (qui, in particolare, pp. 26-29), secondo il quale nel «panorama degli studi i termini generali di tali procedure negoziali, i loro contorni giuridici, le loro implicazioni politiche, i loro contenuti normativi e la loro effettiva forza coercitiva sono stati accuratamente scandagliati». Anche nell'«impero marittimo» veneziano la *deditio* precisò i rapporti fra centro e comunità soggette: 'codificazione' conclusiva (in un documento solenne) di una procedura «of negotiating with the communes and approving local statutes and priviledges» divenuta *fairly regular* e perseguita (spiegava il senato deliberando nel 1394) per ragioni di opportunità politica («to please [...] loyal subjects in order that they have cause to persevere in their good disposition»): cfr. M. O'CONNELL, *Men of Empire. Power and negotiation in Venice's maritime trade*, Baltimore 2009, p. 32. Ancor più recentemente E. ORLANDO, *Venezia e il mare nel Medioevo*, Bologna 2014, pp. 162-163 – che al concetto di impero coloniale o, anche, stato da mar preferisce quello di *Commonwealth* marittimo –, ha ribadito, in generale, la 'prassi consolidata' del 'patto', riflesso di una statualità «contrattuale, flessibile e partecipata». Per i principali contributi che hanno approfondito la questione per aree più circoscritte e per i casi singoli, invece – grazie ai quali, come mostrano recenti apporti, si può contribuire ancora utilmente a precisare il quadro d'insieme –, si rinvia alle note successive.

⁵ Tali accordi pattizi servivano (come è stato sottolineato) «a definire in modo formale

Situazioni diverse fra loro, che furono affrontate empiricamente e con una certa flessibilità anche per quel che concerne gli *instrumenta* giuridici cui attenersi. La cancelleria veneziana, infatti, non si dotò a lungo per questi atti di una forma documentale consolidata, ma ricorse a quella di volta in volta più idonea a garantire entrambe le parti⁶, sviluppando successivamente strumenti 'ibridi', all'apparenza inconciliabili coi contenuti⁷, o che possono richiamare documentazione in uso presso altre cancellerie per situazioni analoghe o comparabili⁸: un modo

i rapporti esistenti, quali che fossero»; e, ancora, come strumento essenziale «per una società come quella veneziana costretta per sua intrinseca natura al mantenimento di una serie di rapporti che le garantissero quanto le condizioni dei luoghi non potevano offrire»: G. ORTALLI, *Il giuramento di Sapienza, i patti e la cultura politica veneziana*, in *Il patto con Geoffrey de Villehardouin per il Peloponneso 1209*, a cura di A. NANETTI, Roma 2009 (Pacta veneta, 13), p. 10. Per l'apporto dato allo studio delle relazioni pattizie veneziane a partire dal recupero della documentazione tradita, si rinvia alla collana *Pacta veneta* (Venezia, Il Cardo e poi dal 2000, Roma, Viella), 1991-2012 (in tutto 14 volumi).

⁶ Per esempio producendo, inizialmente, scritture dalle «spiccate somiglianze» coi caratteri delle ducali maggiori (ad esempio i patti commerciali con Imola del 1099 e Verona del 1107) – delle scritture, quindi, più antiche, di contenuto vario, in genere, però, non riguardanti le relazioni di tipo pattizio intercomunale – oppure, anche se rogate a Venezia, utilizzando notai imperiali operanti per la controparte: cfr. *Gli atti originali della cancelleria veneziana*, I, 1090-1198, a cura di M. POZZA, Venezia 1994, p. 26.

⁷ Il documento 'ibrido' (il cosiddetto 'diploma pattizio', per esempio, cui si accennerà subito dopo) «manteneva la natura pattizia dell'atto con la giustapposizione di due autori a loro modo su un piano paritario, ma privilegiava documentariamente la volontà dominante del doge»: *ibid.*, anche per gli esempi a cui rinvia.

⁸ Il patto commerciale biennale stipulato nel 1220 tra Giacomo Tiepolo, podestà di Costantinopoli, e il sultano selgiuchide di Konya Kai Qubad era, in realtà, una crisobolla emanata a nome del rettore veneziano, con tutti i caratteri del documento solenne bizantino (lo stesso di cui gli imperatori orientali, come è noto, si erano serviti per fare concessioni ai veneziani negli ultimi due secoli), modello che era stato assunto anche dall'imperatore latino e che ora il podestà veneziano (per mandato del doge, e *vice sui* despota e dominatore della quarta parte e mezza dell'impero) assumeva a sua volta (*I patti con l'impero latino di Costantinopoli, 1205-1231*, a cura di M. POZZA, Roma 2004, Pacta veneta, 10, p. 69). In tutt'altro contesto per il *pactum Fani*, stretto nel 1141, si utilizzò un genere documentario, il modello-sottomissione, sconosciuto fino ad allora a Venezia, ma non alla città marchigiana e, più in generale, specifico dell'Italia comunale in «quell'operazione fondativa delle potenze cittadine che è la conquista del contado». Venezia in quell'occasione (in un periodo di mutare vorticoso di soluzioni documentarie, riflesso delle incertezze prodotte dall'incipiente trasformazione costituzionale del ducato in comune) vincolò a sé in maniera «incomparabilmente più forte» che con un atto *inter pares* una piazza importante

di procedere, sul lungo periodo, attento alle forme documentali che aveva peraltro come presupposto «il realismo nell'analisi delle situazioni»⁹. Perciò si è parlato di volta in volta di patti, patti di 'aderenza' (o protettorati), patti in forma di privilegio, privilegi, accordi, alleanze, intese, atti costitutivi di obbligazione, fino ai patti o capitoli (ma anche privilegi) di dedizione o sudditanza caratterizzanti l'espansione in terraferma. Lo studioso peraltro sa di usare, talora, il termine patto con accezione estesa o impropria¹⁰, connotando, così facendo, una politica estera, un modo di intrattenere relazioni e rapporti con l'altro. Si è risolto allora a coniare, in alcuni casi, nuovi modelli documentari più fedeli alla realtà delle cose: 'diplomi pattizi', per atti sovrani dalle forme cancelleresche, che mantenevano però – nella struttura del dispositivo e delle garanzie conclusive –, la natura pattizia e bilaterale¹¹; o (simili, ma più tardi) 'patti concessi' che convogliavano nello stesso atto sia «il ruolo tendenzialmente paritario delle parti in causa» che «l'unilaterale e comunque preminente volontà di chi agisce nella concessione»¹².

Denominazione, dunque, 'di comodo' quella di *pacta*, per riunire insieme atti nella sostanza accomunabili, ma che rinviano a intese diverse per fisionomia e rapporti di forza fra contraenti, contesto generale di riferimento, obblighi ed obiettivi dei singoli partner. Un panorama composito, come si evince anche da chi ne ha messo in evidenza, di volta in volta, tratti generali e peculiarità contingenti.

Ducato e *comune Veneciarum* dovettero trattare anzitutto con potenze sovrane – quand'anche in difficoltà – superiori per autorità politica e peso internazionale. Quale che fosse la forma dell'intesa (accordo o

per il controllo dell'Adriatico, suo spazio vitale: cfr. *Il patto con Fano*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, Venezia 1993 (Pacta veneta, 3), in particolare, pp. 12-14.

⁹ ORTALLI, *Il giuramento di Sapienza*, p. 12.

¹⁰ G. RÖSCH, *Venezia e l'impero. 962-1250. I rapporti politici, commerciali e di traffico nel periodo imperiale germanico*, Roma 1985 (ed. orig. Tübingen 1982), p. 48 nota 3; *I patti con il patriarcato di Aquileia 880-1255*, a cura di R. HÄRTEL, con la collaborazione di Ursula Kohl, Roma 2005 (Pacta veneta, 12), p. 10.

¹¹ Apparsi dalla metà del secolo XII furono utilizzati, ad esempio, per definire i rapporti con le città della costa istriana: cfr. anche *Gli atti originali della cancelleria veneziana*, p. 26; sul 'diploma pattizio', in particolare, cfr. *Il patto con Fano*, all'autore del quale si deve, peraltro, la definizione (pp. 31-33).

¹² G. ORTALLI, *Fra Trento e Venezia: gli assetti normativi per una nuova età*, «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», 238 (1988, ma 1990), p. 16 (sua la formula).

privilegio), in primo piano fu la libertà (nel segno della tutela e dell'incremento) del commercio veneziano. Così Venezia stringeva *pacta* coi signori del regno italico, in realtà (dal 983) dichiarazioni unilaterali di volontà sovrana (privilegi), che aumentarono il rilievo concesso agli interessi mercantili veneziani col progressivo venir meno dell'autorità imperiale nel *regnum*¹³; nello stesso periodo (X-XII secolo), invece, Bisanzio, concedeva all'ormai alleata lagunare privilegi (crisobolle) solenni, a ben vedere, però, accordi bilaterali (col tempo lo sarebbero stati anche nella veste diplomatica), in cambio di aiuto militare¹⁴. Al polo opposto,

¹³ Sui *pacta* con l'impero germanico o i suoi signori feudali, il riferimento è sempre a RÖSCH, *Venezia e l'impero*, pp. 29-61, 76-78 e 161. A spingere il ducato veneziano verso il retroterra italico, come si ricorda, fu l'«interesse commerciale dei propri mercanti», attestato, appunto, nelle più antiche convenzioni coi sovrani del *regnum* (la più risalente il noto *pactum Lotharii* dell'840) e progressivamente assecondato a partire da Ottone II (nel 983) nei *pacta*, formalmente ormai dei privilegi. L'autore segue, quindi, l'incremento dei vantaggi commerciali veneziani, che risultò, appunto, coerente con la perdita di potere effettivo dell'impero nell'area, in concomitanza, peraltro, con l'emergere di altri soggetti politici (comuni e signori feudali), divenuti nel tempo i nuovi partner (e controparti nei nuovi accordi) della politica commerciale lagunare.

¹⁴ All'origine di questi atti (che servirono, come accennato, in qualche caso da modello ai veneziani per accordarsi con partner commerciali, o ad altri sovrani orientali nelle 'concessioni' ai traffici lagunari) l'aspirazione bizantina all'imperio universale e a considerare sudditi anche chi, come Venezia, si era ormai emancipata. Pertanto, da un punto di vista formale, accordi e patti si presentavano in forma di privilegi concessi per qualche servizio reso all'impero (per Venezia, appunto, la cooperazione militare). La reciprocità degli atti (che ne costituiva la natura effettiva), tuttavia, inizialmente 'fra le righe' (nel primo documento del 992) emerse dai testi in misura sempre più palese al di là della forma diplomatica, fino ad essere in primo piano (nella crisobolla del febbraio del 1187: non più una concessione, ma un «trattato alla pari fra nazioni sovrane», un accordo politico-militare fra il comune e Isacco II Angelo), dando un indizio concreto, peraltro, di come mutassero i rapporti veneto-bizantini fra X e XII secolo: da una situazione di «inferiorità» per lo stato lagunare (con Venezia ancora *provincia* bizantina), a una di «sostanziale eguaglianza». Cfr., al riguardo, le introduzioni storiche di G. RAVEGNANI, in *I trattati con Bisanzio 992-1198*, a cura di M. POZZA - G. RAVEGNANI, Venezia 1993 (*Pacta veneta*, 4), pp. 10-12, 16-20 e 78-83. Di altra natura, invece, i trattati stipulati dopo la caduta dell'impero latino d'Oriente, testimoni dell'ulteriore evoluzione nei rapporti veneto-bizantini: si trattava ora più precisamente di accordi/tregue a termine, con i quali Venezia, nonostante l'ostilità aperta con il rinnovato impero bizantino e il progetto a lungo perseguito di riconquistarlo, cercò nello stesso tempo più realisticamente attraverso accordi diplomatici di garantirsi presenza e facilitazioni commerciali nell'area. Si rinvia, al riguardo, ancora alle parti introduttive di G. RAVEGNANI in *I trattati con Bisanzio 1265-1285*, a cura di M. POZZA - G. RAVEGNANI, Venezia 1996 (*Pacta veneta*, 6), pp. 10-12, 14-22, 50-53. Per una panoramica complessiva su entrambe le

che l'avrebbe vista invece in posizione di forza nei rapporti con l'altro – e a dimostrazione di quanto fosse forte e connaturata la 'logica del patto' nella cultura politica lagunare –, si esprimeva contemporaneamente l'attitudine di Venezia all'accordo anche con le comunità del dogado: tra capitale, dunque, e sua immediata periferia¹⁵.

Lo strumento pattizio non riguardò solo i casi di acquisto territoriale vero e proprio. All'accordo pattizio lo stato lagunare fece ricorso, per esempio, già durante la prima spedizione crociata, per dare maggiore stabilità alla presenza veneziana in Levante e, ancor più, nella particolare congiuntura che condusse alla presa di Costantinopoli nel 1204. Situazione complessa e fluida allo stesso tempo, che aveva ribaltato definitivamente, a inizio Duecento, i rapporti di forza fra Venezia e l'antica sovrana/alleata: bisognava anzitutto trasformare un accordo di massima fra veneziani e crociati, per l'assetto del nuovo stato feudale che si accingevano a conquistare (il cosiddetto *pactum commune* del marzo 1204 e la successiva *partitio*), in una conquista di fatto, valutandone la reale fattibilità e convenienza; bisognava poi consolidare e incrementare col neo costituito impero latino posizioni di privilegio già esistenti¹⁶; avviare nuove relazioni di governo e controllo; reggere ai contraccolpi prodottisi localmente in seguito ai provvedimenti assunti nei nuovi territori¹⁷; e ancora allacciare o riallacciare rapporti con nuove o antiche controparti (imperi, regni, città marinare...).

fasi degli accordi veneto-bizantini cfr., ancora, G. RAVEGNANI, *I trattati fra Bisanzio e Venezia dal X al XIII secolo*, in *Venezia. Itinerari per la storia della città*, a cura di S. GASPARRI - G. LEVI - P. MORO, Bologna 1997, pp. 83-109.

¹⁵ Ad esempio con gli abitanti di Loreo (in forma di *securitas*) nel 1000, per garantire i diritti dell'amministrazione centrale, o di Chioggia (il *pactum Clugie*) nel 1023: considerato significativamente da Venezia un *pactum*, in realtà, l'unilaterale autorizzazione del doge agli abitanti del luogo di prender parte al placito di Rialto. Cfr. ORTALLI, *Il giuramento di Sapienza*, p. 15.

¹⁶ I patti con l'impero latino, rinnovati ad ogni nuovo imperatore, costituirono la riconferma del *pactum commune*, aggiornato di nuove clausole che le mutate circostanze resero via via necessarie (per l'edizione: *I patti con l'impero latino*).

¹⁷ L'assegnazione, per esempio, dei feudi cretesi a veneziani, dopo l'acquisto dell'isola da parte del *comune Veneciarum*, aveva portato a una rivolta locale contro la dominante, a cui si pose fine con l'accordo del 13 settembre 1219 fra il duca veneziano di Creta Domenico Dolfin e i ribelli locali: esso comportò, in sostanza, l'equiparazione dell'elemento arcontile ai feudatari veneziani, eliminando così una delle ragioni principali dell'ostilità ai veneziani del ceto dirigente locale, ma non l'insofferenza dell'isola nei confronti del governo centrale: cfr. *ibid.*, p. 68.

In tale particolare congiuntura i patti (a rinnovata conferma della loro duttilità) 'surrogarono' relazioni di dominio vero e proprio risultate, altrimenti, inattuabili o troppo onerose da istituire o mantenere. Opzione, per esempio, degli accordi stipulati fra 1209 e 1210 con i signori feudali di alcuni territori nella Grecia continentale e insulare (Negroponte, Peloponneso, isole ionie ed Epiro) – assegnatili all'indomani della presa di Costantinopoli e sfuggiti però alla conquista – i quali attribuirono a Venezia l'alta sovranità, ma non il controllo diretto (una sorta, come accennato, di dominio 'per procura'). Si trattava di situazioni ambigue, in cui la controparte (occidentale o bizantina), senza titoli ad esserlo, esercitava diritti facilmente contestabili sulla base del *pactum commune*, e Venezia, invece, riconosceva ad altri diritti propri che, peraltro, non sembrava intenzionata a cedere¹⁸. Circostanze potenzialmente conflittuali, risolte (probabilmente, in qualche caso, con la mediazione dell'imperatore latino), riconoscendo lo status quo. Patti, ancora, non in senso stretto, ma nella sostanza delle cose: nell'assumere a quella dello scontro diretto o a oltranza, la via dell'accomodamento. E il regime feudale in queste terre, in particolare, sembrò l'assetto 'più sostenibile' da perseguire. Venezia si assicurava, anzitutto, l'alta sovranità (la signoria) su questi territori, concedendoli in feudo ai recenti signori¹⁹, i quali oltre che *de facto* lo diventavano così anche di diritto in qualità di vassalli del doge. Perciò avrebbero dovuto garantire la fedeltà a Venezia e l'annuale omaggio in qualità di nuovi *fideles* al signore ducale (come di consueto con offerta di doni e canto delle lodi). Si sarebbero, poi, impegnati a promuovere *honorem* e *proficuum* dei veneziani (e, comunque, a non fare *conspirationem* o arrecare loro *detrimendum*), a intervenire a loro

¹⁸ Così, riguardo nello specifico al patto per il Peloponneso occidentale, ORTALI, *Il giuramento di Sapienza*, pp. 11-12. Sulle vicende che condussero a questo accordo, invece: *I patti con l'impero latino*, pp. 59-61; A. NANETTI, *Il patto di Sapienza: dalla Quarta Crociata allo Stato da Mare*, in *Il patto con Geoffrey de Villehardouin*, pp. 29-30.

¹⁹ «Recepi [...] terram domini Ducis in feudum», fu quanto sottoscrisse, infatti, Geoffrey de Villehardouin. Il patto col Peloponneso si configurò, più precisamente, come un «atto costitutivo di obbligazione [...] con cui Geoffroy de Villehardouin suggellò un contratto feudale ereditario». La presenza, inoltre, fra i testimoni di parte franca di un dignitario e di un rappresentante della corte imperiale faceva rientrare in realtà il libero accordo «all'interno del più grande obbligo di fedeltà verso l'impero latino di Costantinopoli, come chiarisce anche la formula *salva fidelitate imperatoris*». *Ibid.*, pp. 39-40, 43.

favore in caso di ribellioni dei sudditi²⁰, a procedere a nuove conquiste (per conto loro o come vassalli)²¹, e a sottoscrivere una più generica cooperazione alla difesa dei luoghi e all'alleanza²². A queste clausole si aggiungevano, poi, gli impegni commerciali a favore dei veneziani²³; quelli che riconoscevano loro, eventualmente, la competenza giudiziaria²⁴ o, più importante ancora, i pieni diritti lagunari (il controllo diretto) su porzioni di territorio per il resto infeudato²⁵. Anche questi patti, del resto (come accadde in altre relazioni di dominio veneziano più diretto) furono, col tempo, riconfermati e 'ritrattati' a vantaggio dei veneziani²⁶. La città lagunare nella realtà dei fatti, dunque, preferiva definire con certezza e assicurarsi «tutto quanto poteva realisticamente tornare utile»,

²⁰ Tale è l'impegno, ad esempio, del despota d'Epiro nei riguardi, in particolare, di corfioti e albanesi: *I patti con l'impero latino*, p. 63 nota 61.

²¹ Il signore d'Acaia, ad esempio, avrebbe sottomesso a sue spese un ulteriore distretto nel Peloponneso cedendone un quarto a Venezia e prestando servizio feudale per il resto: A. NANETTI, *Documento*, in *Il patto con Geoffrey de Villehardouin*, pp. 56-57.

²² In tutti gli accordi del 1209-1210 è ripetuta, nella sostanza, la formula a cui s'impegnarono gli ambasciatori di Ravano dalle Carceri (signore di Negroponte), per suo conto, nel patto con Venezia: «Amicos Venecie amicos habebit, et inimicos Venecie pro inimicis» (*I patti con l'impero latino*, p. 59).

²³ Garanzia per i beni senza oneri fiscali a carico; piena libertà di commercio, di esportazione e transito – per fiumi e acque interne – *sine pedagio, exactione o dactione*; possibilità di istituire dei quartieri organizzati; riconoscimento degli stessi privilegi goduti con gli imperatori bizantini; rinuncia allo *ius naufragii*...

²⁴ Come a Negroponte, dove era previsto che le liti insorte fra veneziani o in cui essi fossero i convenuti sarebbero state decise da giudici eletti dagli stessi veneti (*ibid.*).

²⁵ Come avviene per Modone e Corone, in Acaia, nel trattato col Villehardouin: «Dominus vero dux retinet sibi civitatem Mothonis [...] Et iterum dominus dux sibi retinet civitatem Coroni» (NANETTI, *Documento*, p. 57). Allo stesso modo equiparare nel patto con il despota d'Epiro (Michele Ducas Angelo Comneno) gli abitanti di Durazzo ai veneziani nelle clausole a tutela delle persone, dei beni e dei commerci, aveva lo stesso significato che sancirne la piena autonomia dal despotato sotto Venezia (cfr. *I patti con l'impero latino*, pp. 60-61). Entrambi i casi dimostrerebbero, peraltro, come il *pactum commune* del 1204 insieme alla *partitio* costituiva, comunque, la base implicita di tali trattati (NANETTI, *Il patto di Sapienza*, p. 39).

²⁶ Morto Ravano dalle Carceri, Negroponte fu divisa in terziari, dati in feudo (dai veneziani) ai suoi eredi, che nel 1216 rinnovarono gli accordi con la città lagunare a suo favore: *I patti con l'impero latino*, p. 67. Sulla progressiva affermazione della sovranità veneziana in Eubea a partire dall'«infeudazione» del 1209 cfr., da ultimo, S. BORSARI, *L'Eubea veneziana*, Venezia 2007, in part. pp. 5-20.

senza rinunciare ad alcun diritto sui luoghi, ma concedendone in feudo il controllo diretto. Piuttosto che irrealistici domini diretti che poteva solo «pretendere teoricamente» Venezia si adoperava per stabilire «equilibri più utili e funzionali». Accordi, peraltro (com'era nelle cose e lo sarebbe sempre stato), che non scontentavano nessuno dei contraenti. I nuovi signori non avevano interesse e mezzi per ingaggiare una lotta a oltranza con la potenza lagunare – semmai assicurarne la protezione –; quest'ultima (grazie anche alla sua lunga esperienza nell'impero romano orientale), d'altra parte, ben sapeva quanto fosse vantaggioso poter contare su alleati che si erano assunti l'onere di garantire stabilità in territori chiave per il suo commercio. Le scelte operate in quel biennio, è stato ancora rilevato, confermerebbero la scarsa propensione della cultura politica veneziana a costituire vasti domini territoriali (cultura a «basso indice di territorialità»), e, di conseguenza, l'orientamento a dotarsi in Levante di un «impero senza terre»²⁷.

Va ricordato, per inciso, che i *pacta veneta*, furono sempre il frutto di un'intensa attività diplomatica, il cui esito dipendeva per buona parte dai suoi protagonisti – per il *Comune Veneciarum* il doge o i suoi legati e rappresentanti –, che si ritrovarono ad agire nelle circostanze più disparate (compresa l'ambiguità istituzionale), confermando, anche per questa via, l'attitudine veneziana di venire a patti. Riandando ancora alla quarta crociata, fu così per quel (primo) podestà dei veneti in Romània (come con forse non troppo malcelato orgoglio si definì), Marino Zeno, 'surrogato' del potere centrale veneziano a Costantinopoli – non ancora infatti *potestas* 'in vece' o per mandato e volontà del doge (come sarà dal luglio del 1206) e ancora *dominator* della quarta parte e mezza dell'impero (prima che lo diventasse il doge stesso, nell'agosto dello stesso anno) –, il quale si accordava col nuovo signore di Adrianopoli, Teodoro Branas, rinunciando definitivamente al dominio diretto su quel territorio, non senza aver assicurato per i veneziani benefici commerciali e militari²⁸. E, ancora, nella vicenda

²⁷ ORTALLI, *Il giuramento di Sapienza*, pp. 12-14 e NANETTI, *Il patto di Sapienza*, p. 51.

²⁸ Come è noto Adrianopoli era stata attribuita dalla *partitio* a Venezia. Durante la conquista della Tracia i bizantini (che combattevano a fianco dei bulgari per il controllo della regione), con un rovesciamento di alleanze, proposero ai latini, in cambio di un'intesa, la concessione di Adrianopoli a Teodoro Branas, un aristocratico greco schieratosi dalla

cretese Marco Sanudo (nipote e collaboratore di Enrico Dandolo nella fase 'eroica' di conquista nell'Egeo) poté distinguersi sia come parte che come 'controparte' veneziana: trattando prima, per il doge, con Bonifacio di Monferrato la cessione dell'isola nell'agosto del 1204; accordandosi poi (fra il 1212 e il 1213), invece, con Giacomo Tiepolo (neo governatore veneziano di Candia), per interrompere le ostilità e abbandonare l'isola, insieme al progetto di conquistarla definitivamente per stabilirvi un dominio personale²⁹.

L'accordo pattizio poté anche risultare utile come strumento flessibile nella progressiva penetrazione veneziana in un'area (favorita, in buona parte, dall'evolversi delle condizioni generali, che avrebbero convinto, finalmente, il corpo dirigente lagunare a radicarsi definitivamente). Accadde, ad esempio, in Istria, dove dai legami più blandi e risalenti del X secolo (che, sostituendosi all'antica unione al ducato nella *decima regio*, comportavano comunque per le popolazioni locali atti di omaggio, donativi ed esenzioni fiscali e giurisdizionali a favore dei veneziani, nonché l'impegno a proteggerne la persona e le proprietà)³⁰, si passò a forme 'intermedie' (i protettorati militari vincolati a patti di *fidelitas* del secolo XII³¹, o le successive cosiddette 'dedizioni imperfette' duecentesche³²), che consentirono a Venezia un dominio non pieno e

parte degli occidentali. I latini accolsero la proposta, ratificata probabilmente nel maggio del 1206. Così Marino Zeno, «Venetorum Potestas in Romania» e «Imperii quarte partis et dimidie dominator» (l'elezione, però, era stata semplicemente comunicata a Venezia, senza chiamare ufficialmente in causa la madrepatria), concedeva a Teodoro Branas «pertinenciam Adrianopoli [...] in [...] subiectione» in cambio, fra l'altro, della difesa di ogni veneziano *in corporibus e rebus mobilibus et immobilibus*, e di aiuto militare. Concessione che equivaleva, in realtà, a una 'sottomissione' a Venezia sancita (com'era uso) dal tributo annuo e dal giuramento – «ad dominum Ducem Venecie et ad omnes homines Venecie» – di osservanza dei patti conclusi («ut debeant conservare, que conventa sunt inter nos et eos, firma et rata»: cfr. *I patti con l'impero latino*, pp. 21-22, 24).

²⁹ *Ibid.*, pp. 54-55.

³⁰ RÖSCH, *Venezia e l'impero*, p. 163, che in sintesi ricorda come nel X secolo l'Istria (che dell'antica unione al ducato conservava ancora un collegamento politico-ecclesiastico), cominciasse a trovarsi nei riguardi di Venezia in una posizione di dipendenza politico-commerciale, cui seguirono tentativi di predominio politico lagunare sull'area.

³¹ Da quel tempo, comunque, l'Istria sarebbe entrata nella sfera d'influenza veneziana: *ibid.*, p. 164.

³² Con invio di podestà veneziani, che sovrintendevano all'interesse economico della loro patria, ma lasciavano per lo più impregiudicata l'autorità superiore patriarchina,

neppure uniforme, una sovranità applicata con intermittenza³³, prima di consolidare la propria presenza in via definitiva nel corso del Quattrocento³⁴. Analoga flessibilità dello strumento pattizio si è riscontrata (rimanendo all'area adriatica) anche durante la progressiva affermazione veneziana in Dalmazia³⁵, come, più tardi, in terraferma³⁶.

E ciò valga sia che la penetrazione comportasse sul lungo periodo un dominio territoriale vero e proprio (come nei casi appena richiama-

facendo, ancora, avvertire il carattere transitorio della *protectio* veneziana (non molto lontana, peraltro, dalla *fidelitas* dei secoli passati, anche se in qualche caso – come a Cittanova nel 1270 – si tratterebbe per le comunità di *subiectio*, intesa però da Venezia come *protectio*), che la città lagunare cercò, tuttavia, di consolidare progressivamente (soprattutto a partire dalla fine degli anni Settanta del Duecento, dopo essere riuscita ad avere la meglio sulla lega Capodistria-conte di Gorizia del 1278). Venezia accettò più avanti, peraltro, le dedizioni delle città istriane, lasciando a capo dei comuni ribelli i propri nobili, non per aiutare la ribellione di costoro contro il patriarca, ma per evitare che annullassero insieme ai diritti signorili del patriarca anche quelli veneziani derivanti dai rapporti di *fidelitas*. Una rinuncia veneziana avrebbe potuto implicare la rinuncia delle posizioni acquisite nell'area. Cfr. G. DE VERGOTTINI, *Lineamenti storici della costituzione politica dell'Istria durante il medio evo*, Trieste 1974, pp. 113-114, 118.

³³ Così A. VIGGIANO, *Note sull'amministrazione veneziana in Istria nel secolo XV*, «Acta Histriae, Società storica del Litorale-Capodistria», 3 (1994), p. 6.

³⁴ Anche le dedizioni trecentesche infatti – soggette come furono a censi annui e prive, per la gran parte, di una precisa definizione degli ambiti giurisdizionali – non poterono dirsi pienamente tali (*ibid.*).

³⁵ Cfr. G. PRAGA, *Storia di Dalmazia*, [Varese] 1981; B. KRETIĆ, *Venezia e l'Adriatico*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, *La formazione dello stato patrizio*, a cura di G. ARNALDI - G. CRACCO - A. TENENTI; ORLANDO, *Politica del diritto*, pp. 15-19.

³⁶ Cfr. G. ORTALLI, *Le modalità di un passaggio: il Friuli occidentale e il dominio veneziano*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, I, *La vicenda storica. Spunti di storiografia musicale. Libri, scuole e cultura*, Pordenone 1996, pp. 13-33. L'autore, in particolare, distingue per finalità e contenuti i patti di 'aderenza' o 'accomendigia' (colleganze) della prima fase (1411), stretti con le comunità e i signori 'di qua del Tagliamento' (sorta di protettorati siglati da Venezia in aree strategicamente importanti dove esercitava un'influenza ma non un controllo diretto e conclusi, nello stesso periodo, anche in Trentino), a 'schema rigido' e continuamente replicato, dai patti di dedizione della seconda (1419-1420), a 'geometria variabile', molto diversi nei contenuti, che riconobbero in molti casi ai detentori locali – signorie, feudi, dominati locali, comunità – il pieno godimento di antichi diritti e rendite. In Friuli più che altrove, infatti, non si avviò alcun «significativo processo di razionalizzazione, conservando una realtà amministrativa frammentata, con fitte e antiche articolazioni giurisdizionali» (la cit. a p. 22).

ti), sia che corrispondesse a una sottomissione sui generis, alla maniera veneziana, senza intenzione alcuna di controllo e gestione diretta. Col *pactum Fani* stipulato nel 1141, cui si è già accennato (analogamente a quanto sarebbe avvenuto nello stesso torno d'anni per le città della costa istriana), Venezia vincolava a sé un importante mercato adriatico: i fanesi – che percepivano, comunque, di essere in qualche modo parte del dominio veneziano equiparandosi a una sua *civitas* o *confinium* – oltre a garantire alla controparte lagunare una serie di garanzie di carattere economico, militare e giurisdizionale³⁷ si riconoscevano anzitutto *fideles* del doge Polani loro *dominus*, obbligandosi a confermare tale *fidelitatem* anche ai suoi successori; si assumevano quindi l'impegno (ad ogni nuovo consolato) di perseguire *honorem* e *salvationem Venecie*, vedendosi riconosciute in cambio dalla città lagunare (*sicut unusquisque veneticus*), nel suo dominio, garanzie (di sicurezza e giustizia) per sé, i propri averi e i propri traffici, nonché l'*auxilium* militare. Una sottomissione dunque dal punto di vista documentario, come si è già detto, assimilabile a quelle utilizzate nello stesso periodo dai comuni cittadini in ambito italico nel noto processo di espansione nel contado, ma del tutto particolare, perché si trattava per Venezia di controllare più direttamente un mercato e una base portuale, non un territorio, in un'area che sembrava perciò configurarsi come contado veneziano. Con le città costiere dell'Istria da una parte e delle Marche dall'altra il neo costituito *Comune Veneciarum* aveva avviato a metà del XII secolo intorno all'area più prossima al centro cittadino (l'area adriatica appunto) la propria politica 'da comune', con un più diretto controllo politico (sull'Istria) e soprattutto commerciale (su entrambe), adoperandosi per lo scambio della produzione delle due aree tra le diverse regioni e le grandi città del regno italico³⁸. Un'altra prova, non sembrano esserci dubbi, del grande senso di concretezza che guidava i comportamenti (e gli accordi) veneziani nei rapporti con gli altri.

E sempre restando nell'ambito delle sottomissioni, l'accordo pat-

³⁷ Garantivano, fra l'altro, ai veneziani sicurezza e protezione, giurisdizione speciale tramite un loro *missus* nelle vertenze che li avrebbero visti opposti a fanesi, l'assegnazione dei redditi su pesi e misure derivanti dall'attività mercantile svolta da terzi in Fano, l'aiuto militare in mare, nonché l'attribuzione al foro di Venezia delle richieste di rivalsa intentate da *extranei* al comune fanese.

³⁸ *Il patto con Fano*, pp. 12-15.

tizio poté configurarsi, ancora, come un atto di soggezione (con rinnovo della fedeltà e obbedienza a Venezia), preliminarmente imposto alla composizione di una vertenza fra comunità e proprio rettore, con petizioni annesse, sottoposte a giudizio della dominante³⁹.

Impossibile poi dare, in breve, un quadro sufficiente degli accordi – al polo opposto, senza relazione alcuna di domino –, dal contenuto e finalità commerciali *tout court* o prevalenti (che sancivano comunque una certa continuità e regolarità nelle relazioni commerciali tra veneziani e le parti cointeressate), stretti fin dall'alto medioevo con sovrani, città e territori dislocati tanto a occidente che a oriente: dal *regnum*⁴⁰, alla Romania⁴¹, al mar Nero, fino all'oltremare cristiano e musulmano⁴², dove Venezia dovette peraltro sostenere la concorrenza anzitutto

³⁹ È il caso del patto stipulato nel 1352 fra Venezia e Curzola: *Gli accordi con Curzola 1352-1421*, a cura di E. ORLANDO, Roma 2002 (Pacta veneta, 9), in particolare pp. 14-32.

⁴⁰ Le relazioni commerciali di Venezia con le città del *regnum*, in particolare, erano garantite (come già ricordato) oltre che nelle linee generali dai *pacta* con l'impero tedesco, da più specifici accordi con i singoli centri. Questi in particolare, come è noto, si occupavano di regolamentare i dazi, i rapporti giuridici fra le parti, di assicurare la libertà di esportazione e di transito per i mercanti veneziani o la presenza di un rappresentante in loco; talaltra, più semplicemente, dell'affitto di un porto, una casa o di diritti doganali; o, ancora, di assicurare al comune lagunare la rinuncia alla rappresaglia..., condizioni che avrebbero consentito a Venezia di rifornire il *regnum* quasi senza concorrenti. I contenuti commerciali, peraltro, non di rado s'intrecciavano con quelli di natura militare, allo scopo, per esempio, di disinnescare situazioni conflittuali più o meno latenti e promuovere nel contempo alleanze. Anche il monopolio dell'approvvigionamento del sale esercitato da Venezia nell'immediato entroterra, a partire già dal X secolo, e poi in tutta l'Italia settentrionale fu consapevolmente perseguito con una politica attenta e raggiunto col concorso di trattati e accordi. La penetrazione commerciale consentì, infine, anche l'espansione dell'influenza politica, preludio in molti casi, è superfluo richiamarlo, di un dominio territoriale. Per un resoconto d'insieme sui patti fra Venezia e le città italiane, almeno fino alla metà del secolo XIII cfr. RÖSCH, *Venezia e l'impero*. Per alcuni casi singoli, invece, si rinvia alla collana *Pacta veneta* (in particolare per Aquileia, Imola, Fano già ricordata, Genova, Bologna e Brescia).

⁴¹ Per i trattati con Bisanzio, cui si è già accennato, cfr. *supra*.

⁴² L'ampliamento dell'orizzonte commerciale nei secoli XI-XII spinse Venezia, in seguito, a incrementare ulteriormente le proprie conquiste mercantili, rendendo gli scambi più sicuri economicamente e politicamente; una strategia nella quale rientrarono anche i patti stipulati per alcune piazze in oltremare. Per Venezia non si trattò di intese occasionali e contingenti, ma rientrarono in una più vasta opera di risistemazione dei propri interessi nel mediterraneo orientale – conseguente ai continui riasseti territoriali e mutamenti d'equilibri occorsi nell'area fra forze cristiane e musulmane –, intrapresa con

genovese, anch'essa esercitata attraverso lo strumento pattizio. Accordi attentamente commisurati alle situazioni correnti, ricalibrati e riscritti nel tempo (al variare delle congiunture politico-economiche delle parti contraenti o del quadro 'internazionale'), con l'intento di assicurare il controllo su una rete di colonie o, comunque sia, di avamposti commerciali (mercati, porti o basi di traffico).

L'accordo pattizio dunque, come si è potuto solo rapidamente delineare, fu utilizzato ampiamente da Venezia, con finalità e in contesti diversi, ma soprattutto, come si dirà, nella fase 'espansiva' tre-quattrocentesca, determinando le 'modalità' del passaggio e divenendo (con particolare riferimento alla terraferma) «l'elemento chiave nella costruzione del modello di statualità veneziano»⁴³. I patti di dedizione, in particolare, poterono accompagnare l'estensione della supremazia veneziana, a ondate successive, nei nuovi acquisti⁴⁴, 'marcando' il di-

Enrico Dandolo e soprattutto Pietro Ziani. In tal modo le istanze veneziane andarono ad incontrarsi con la volontà dei sovrani locali di rafforzare regno e fortune, aprendosi ai rapporti con l'occidente. Al primo periodo (secoli XI-XII) risalgono, per esempio, i privilegi commerciali accordati alla città lagunare dai principi dei neocostituiti stati crociati, in cambio dell'appoggio fornito dalla flotta veneziana all'impresa crociata (per una loro più recente trattazione: M.-L. FAVREAU-LILIE, *Die Italiener im Heiligen Land vom ersten Kreuzzug bis zum Tode Heinrichs von Champagne, 1098-1197*, Amsterdam 1989). Nel corso del XIII secolo Venezia estese le proprie relazioni pattizie oltre che alla Cilicia, al sultanato d'Iconio, a quello d'Egitto, di Aleppo, al khanato dell'Orda d'Oro. I veneziani ottennero, così, vantaggi d'ordine fiscale e commerciale, giuridico e, non ultimo, territoriale (la possibilità cioè di costituire una colonia – gravitante intorno a una chiesa, un fondaco, un bagno, una *domus* per l'amministrazione –, a capo della quale inviare un rappresentante veneziano). Non mancarono, poi, le concessioni che contraddistinsero un trattato dall'altro: nel 1207-1208, ad esempio, il sultano di Aleppo concesse ai veneziani la possibilità, come sembra, di battere moneta locale, utilizzando proprio argento. Cfr., in particolare, *I trattati col regno armeno di Cilicia 1201-1333*, a cura di A. SOPRACASA, Roma 2001 (Pacta veneta, 8); e *I trattati con Aleppo 1207-1254*, a cura di M. POZZA, Venezia 1990 (Pacta veneta, 2), anche per i rapidi e generali cenni sulle pattuizioni veneziane in oltremare. Dal secolo XIII, infine, Venezia estese le proprie relazioni pattizie anche col Mediterraneo occidentale e, in particolare, con Tunisi (ORLANDO, *Venezia e il mare*, pp. 84 e 88).

⁴³ *I patti con Padova (1405-1406). Dalla guerra alla Bolla d'oro*, a cura di M. MELCHIORRE, Roma 2012 (Pacta veneta, 14), in particolare pp. 20-24.

⁴⁴ In Dalmazia, ad esempio, a segnalare il ritorno di Venezia nell'area, dopo il cinquantennio ungherese, a partire dal 1409 e per tutta la prima metà del secolo XV: ORLANDO, *Politica del diritto*, p. 16. Più in generale per l'area adriatica si rinvia al lavoro di R. DENON POGGI, *Atti di dedizione a Venezia delle città dell'Adriatico orientale*, Trieste 2009,

lagante estendersi del dominio marciano in un'area⁴⁵. Anzi l'utilizzo sistematico di tale procedura dovette conferirle e confermarle potere legittimante.

Di derivazione romana, l'istituto deditizio fu adattato alla situazione italiana «nel bel mezzo dei fenomeni espansivi delle città e delle signorie principali [...] dal cui esito emergeranno i nuovi stati regionali»⁴⁶, come forma di riconoscimento del dominio (dal basso) – in virtù del consenso volontario popolare –, alternativa al progressivo venir meno (dalla seconda metà del Duecento nella confusione e debolezza in cui versavano i sovrani universali) delle tradizionali fonti imperiali di legittimazione (segnatamente il vicariato imperiale)⁴⁷. Situazione fluida che

dalla cui (talora sommaria) ricognizione emerge comunque l'ampio utilizzo delle pattuizioni deditizie nell'area. Lo stesso in terraferma: nel Trevigiano, ad esempio, con alcuni centri (Motta, Conegliano, forse Asolo...) entrati nell'orbita della protezione veneziana, durante la guerra veneto-scaligera o in seguito alla ribellione contro gli Scaligeri occupanti o, ancora, per infeudazione prima, tuttavia, del 1339 (conquista del centro cittadino). M. FRANCESCON, *La dedizione di Treviso a Venezia. Un matrimonio voluto da Dio*, Vicenza 2008, p. 29. E poi, ancora, «un'ondata» di dedizioni segnò la penetrazione del dominio veneziano oltre che nel Friuli (come già anticipato), nel Trentino meridionale, nel Bresciano e nel Bergamasco: cfr. *I patti con Padova (1405-1406)*, pp. 22-23.

⁴⁵ ORTALLI, *Le modalità di un passaggio*, p. 20.

⁴⁶ FRANCESCON, *La dedizione di Treviso a Venezia*, p. 83.

⁴⁷ Sul fenomeno della dedizione e dei conseguenti patti di dedizione in altri contesti statuali italiani quattrocenteschi, si rinvia, almeno, al classico: G. CHITTOLINI, *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza: motivi di contrasto fra città e contado*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati a Giuseppe Martini*, Milano 1978, pp. 673-698, ripubblicato in ID., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (sec. XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 39-60, e da ultimo come *Models of Government 'from Below' in Fifteenth-Century Lombardy. The 'Capitoli di Dedizioni' to Francesco Sforza, 1447-1450*, in *Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300-1900*, a cura di W.P. BLOCKMANS - A. HOLENSTEIN - J. MATHIEU, Farnham 2009, pp. 51-64. E ancora, P. CORRAO, *La Sicilia aragonese. A patti con la corona*, in *Storia della Sicilia*, a cura di F. BENIGNO - G. GIARRIZZO, III, Roma 1999, pp. 1-19; ID., *La difficile identità delle città siciliane*, in *Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI). Aspekte und Komponenten der städtischen Identität in Italien und Deutschland (14.-16. Jahrhundert)*, a cura di G. CHITTOLINI - P. JOHANEK, Bologna-Berlino 2003 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi, 12), in particolare pp. 109-112; per l'ottica particolare, infine, si veda anche A. AIRÒ, «Cum omnibus eorum cautelis, libris et scriptis». *Privilegi di dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative nella dissoluzione del Principato di Taranto*

portò Venezia, in particolare, a disporre di vari titoli di legittimazione per il suo dominio: il parziale vicariato imperiale per l'appunto (non tenuto per la verità in gran considerazione dalla dominante), ma soprattutto il diritto di conquista (lo *ius belli*, la forza) e ancor più la dedizione volontaria: con qualche differente sottolineatura fra chi ha posto a fondamento del dominio veneziano «il diritto di conquista» *tout court*, senza che una qualsiasi dedizione, spontanea o improvvisata che fosse, potesse limitarne «la piena sovranità»⁴⁸, e chi, invece, alla legittimazione di nuove acquisizioni ha visto concorrere sia la «forza che creava e consentiva di conservare i domini» che «qualcos'altro» (la formale dedizione consensuale, appunto, importante peraltro perché unica via percorribile in autonomia da Venezia e dalle altre dominanti)⁴⁹. La sottomissione volontaria (reale o sollecitata che fosse) —, che nasceva da un bisogno/ richiesta di protezione e fu quasi enfatizzata dalla trattativa veneziana (a partire dal Quattrocento), per lo più a fini propagandistici, in contrapposizione al diritto di conquista non più «nello spirito del tempo»⁵⁰ —, costituì la via maestra per instaurare (o ristabilire) una relazione tra governante e governati, aprendo la fase contrattuale.

E a Venezia ciò si atteggiava perfettamente (come è emerso a più riprese). Anzi sembra proprio il binomio dedizione/privilegio (o «dedizione negoziata»)⁵¹ a poter garantire «una qualche forma di diritto» o, almeno, «un presupposto [...] di buon diritto» al governo veneziano⁵². Più chiaramente ancora: pur dubitando che una dedizione spontanea potesse limitare (giuridicamente) quanto era stato assicurato da «un libero e pieno possesso basato sul diritto di conquista», le dedizioni volontarie,

(23 giugno 1464-20 febbraio 1465), «Reti Medievali Rivista», 9 (2008), <<http://www.retimedievali.it>>.

⁴⁸ Concetto ribadito più volte da Angelo Ventura, a cominciare da: A. VENTURA, *Il Dominio di Venezia nel Quattrocento*, in *Florence and Venice: Comparisons and Relations*, a cura di S. BERTELLI - N. RUBINSTEIN - C.H. SMITH, I, Florence 1979, pp. 172-173 (da cui si trae la citazione).

⁴⁹ Cfr. MENNITI IPPOLITO, *La dedizione e lo stato regionale*, p. 27 e ID., «*Providebitur sicut melius videbitur*». *Milano e Venezia nel Bresciano nel primo '400*, «Studi veneziani», n.s., 8 (1984), p. 47. Sottolinea le due posizioni anche E. ORLANDO ne *Gli accordi con Curzola*, p. 64 nota 45.

⁵⁰ MENNITI IPPOLITO, *La dedizione e lo stato regionale*, p. 19.

⁵¹ *I patti con Padova (1405-1406)*, p. 23.

⁵² *Gli accordi con Curzola*, p. 64.

ma soprattutto contrattate (fra dominante e comunità) potevano certamente assicurare «una legittimità più presentabile» di quella che poteva garantire il mero atto di forza⁵³. Nei confronti di potentati stranieri, per neutralizzarne le eventuali rivendicazioni su terre di recente acquisto, ma anche (e soprattutto) nei riguardi dei nuovi aggregati, il cui nuovo *status* era negli intenti (e nelle necessità) veneziani mantenere. Perciò la concessione di privilegi da parte degli stati regionali (esito di una dedizione negoziata), non aveva solo lo scopo di legittimare il possesso su un dominio, potendo dimostrare un consenso (espresso nell'atto di dedizione e sudditanza), ma anche quello di mantenere la sovranità «con un minimo sforzo ed in tranquillità», assicurandosi la collaborazione delle comunità o di una parte⁵⁴.

Il passaggio 'concordato' a Venezia seguiva un *iter* «a formazione progressiva»⁵⁵ non sempre (come è emerso) agevole da ricostruire sull'esatta evidenza documentaria. Si può, tuttavia, così riassumere: dopo l'atto di resa (più o meno spontanea, precedente o meno alla definitiva presa con le armi, e talora con risvolti cerimoniali nella città capitale d'indubbio interesse⁵⁶), la comunità presentava alla dominante una serie di punti sui quali chiedeva concessioni di privilegi e riconoscimenti di spazi di autonomia. Atto significativo non solo per la relazione che così prendeva avvio fra città capitale e centri sudditi, ma anche per le ricadute di tali 'ambascerie' a livello locale: un modo come parrebbe, fra l'altro, per riconfermare/rinsaldare all'interno della comunità postulante una comune solidarietà, nell'impegno assunto «perpetuo [...] attendere et observare» quanto raggiunto – «dicta, facta et promissa» – dai procuratori designati a presentare le istanze⁵⁷. Venezia passava quindi al vaglio ogni singola richiesta e in un documento conclusivo (un privilegio appunto) esponeva le decisioni as-

⁵³ ORTALLI, *Entrar nel Dominio*, p. 53.

⁵⁴ A. MENNITI IPPOLITO, *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427): città suddite e distretto nello stato regionale*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. COZZI, II, Roma 1985, p. 45.

⁵⁵ Così FRANCESCON, *La dedizione di Treviso a Venezia*, p. 33, anche se limitatamente al caso trevisano.

⁵⁶ Per Treviso, cfr. il documento *ibid.*, pp. 82-85; cerimoniali, peraltro, talora anche reiterati e particolarmente scenografici: cfr. *I patti con Padova (1405-1406)*, pp. 82-85; 104-115.

⁵⁷ Si veda per Padova, ad esempio, l'*instrumentum* di nomina degli oratori da inviare a Venezia: *ibid.*, pp. 96-102 (la cit. a p. 102).

sunte (accogliendo o meno le istanze presentate). Le risposte erano, allora, inviate alla comunità con una ducale (di cui sarebbe rimasta non di rado copia nei libri ufficiali – gli statuti, per esempio – della cancelleria locale): il privilegio che ratificava gli accordi assunti fra le parti; l'atto conclusivo, il documento 'spia' di una nuova relazione di dominio. Lo stato regionale si assumeva, così, nei territori appena acquisiti alcuni compiti, lasciandone molti altri ai sudditi, e i patti, da un punto di vista giuridico, innescavano questo processo di divisione del potere, elencando per governanti e governati promesse, diritti e doveri reciproci⁵⁸.

Le concessioni trasmesse (va ricordato) risentivano delle modalità/difficoltà del passaggio (del livello di riottosità o di debolezza e del peso specifico dell'assoggettato, delle peculiarità o delle criticità di un luogo, del periodo in cui avveniva)⁵⁹; pur confermandosi il quadro generale nei presupposti concettuali (affermazione di sovranità piena da parte veneziana, riconoscimento di autonomie che non intaccassero però mai il ruolo eminente dell'autorità centrale, necessità di fondare i legami futuri su una reciproca fiducia...), ogni dedizione risulta sempre ben riconoscibile dalle altre, come è emerso anche dai casi più studiati (Treviso⁶⁰, Vicenza⁶¹,

⁵⁸ MENNITI IPPOLITO, «*Providebitur sicut melius videbitur*», p. 40.

⁵⁹ ORTALLI, *Le modalità di un passaggio*, pp. 25-26.

⁶⁰ Qui si ebbero due dedizioni a segnare, rispettivamente, l'inizio e, poi, il ritorno della presenza veneziana nel primo capoluogo dell'entroterra veneto. Riguardo alla prima, di cui si è sottolineato a più riprese il carattere 'tardivo' e 'incondizionato' (che caratterizzerebbe peraltro anche la seconda), cfr. FRANCESCON, *La dedizione di Treviso a Venezia*, soprattutto per la 'ricostruzione' documentaria, mentre per l'interpretazione cfr. la recensione critica di Michael Knapton, in «*Società e Storia*», 127, 2010, pp. 187-188; per alcune puntuali considerazioni di massima e l'attenzione posta alle persone delle élite cittadine coinvolte si rinvia a G.M. VARANINI, *Treviso dopo la conquista veneziana. Il contesto politico istituzionale e il destino di un'aristocrazia*, in *Treviso e la sua civiltà nell'Italia dei comuni*, Convegno di studi (Treviso, 3-5 dicembre 2009), a cura di P. CAMMAROSANO, Trieste 2010, in particolare pp. 436-440. Con ulteriori riflessioni non solo su quella di Treviso, cfr. D. GIRGENSOHN, *Die abhängige Stadt im Italien des späteren Mittelalters Jurisdiktion in Treviso unter der Herrschaft Venedigs (1338-44)*, «*Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*», 91 (2011), pp. 66-134, e in particolare pp. 124-126.

⁶¹ A. MENNITI IPPOLITO, *La "fedeltà" vicentina e Venezia. La dedizione del 1404*, in *Storia di Vicenza*, III/1, *Letà della Repubblica veneta (1404-1797)*, a cura di F. BARBIERI - P. PRETO, Vicenza 1989, pp. 29-65; da ultimo anche S. ZAMPERETTI, *Vicenza e il Vicentino nello Stato veneziano. Una dedizione parentale?*, «*Studi veneziani*», 65 (2012), pp. 613-624.

Verona⁶², Padova⁶³, Belluno⁶⁴, Bassano⁶⁵, Brescia⁶⁶, Bergamo⁶⁷...), una varietà di situazioni complicata peraltro, va aggiunto, dallo status della documentazione residua⁶⁸.

Con alcuni 'modelli', tuttavia, di riferimento. Si è parlato, ad esempio, di dedizioni vere e proprie (quando le opzioni politiche e militari erano ancora aperte, come nel caso di Vicenza), di casi intermedi (con l'esercito veneziano alle porte, nel caso di Verona) o avvenute dopo la conquista *armata manu* (e ciononostante poste, almeno nelle intenzioni, su un piano 'contrattualistico', come nel caso di Padova⁶⁹). Si è parlato anche di dedizioni 'incondizionate' (come nel caso di Treviso nel 1344 o, in altro contesto, Zara nel 1346). Si è insistito, poi, sulla peculiarità delle dedizioni di comunità minori o periferiche che, in determinati contesti, cercavano di assicurarsi condizioni migliori con la nuova dominante, liberandosi dal controllo o l'ingerenza del comune cittadino, *domini* o comunità; quest'ultimi, invece, tendevano a rivendicare la supremazia e la centralità delle loro istituzioni sul distretto e territorio. Il governo veneziano si trovò, pertanto, destinatario di richieste spesso in contrasto fra loro. Le piccole comunità, ta-

⁶² L. MESSEDAGLIA, *La dedizione di Verona a Venezia e una bolla d'oro di Michele Steno*, Venezia 1936.

⁶³ *I patti con Padova (1405-1406)*.

⁶⁴ G.M. VARANINI, *I ghibellini di Belluno e la cancelleria gonzaghesca al momento della prima dedizione a Venezia (maggio 1404)*, «Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore», 333, 78 (2007), pp. 7-18.

⁶⁵ ID., *Le due redazioni dei capitoli di dedizione di Bassano a Venezia (1404)*, «Bollettino del Museo civico di Bassano del Grappa», n.s., 25 (2005), pp. 75-82.

⁶⁶ MENNITI IPPOLITO, *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427)*: l'autore mette a confronto le due dedizioni e, con esse, gli atteggiamenti, diversi, dei due signori nel momento in cui accolsero nel loro dominio Brescia e territorio: «ambiguo e falsamente disponibile» quello di Filippo Maria Visconti nel 1421, «non [...] affatto accomodante» quello del doge veneziano, segno comunque di «un'autorità integra e decisa», ma verosimilmente anche garanzia «di una effettiva attuazione dei provvedimenti contenuti nel privilegio» (p. 40).

⁶⁷ I. PEDERZANI, *Venezia e lo «Stado de Terraferma». Il governo delle comunità nel territorio bergamasco (Sec. XV-XVIII)*, Milano 1992, pp. 41-59 in particolare.

⁶⁸ Non sempre, ad esempio, si conserva la ducale con le concessioni veneziane: ORTALLI, *Le modalità di un passaggio*, p. 21 (con riferimento, nel caso specifico, a Caneva).

⁶⁹ 'Tripartizione' riferita, in particolare, alla terraferma: VARANINI, *La terraferma veneta*, p. 27.

lora, si sottomisero anticipando il centro cittadino (per esempio, come già accennato, nel Trevisano o, un secolo più tardi, nel Bresciano), e Venezia scelse poi di non annullare (a favore dei centri maggiori) la rete di privilegi già concessi nel distretto, per evitare di compromettere, con l'insorgere di tensioni, la sicurezza nei propri domini, ma anche la propria credibilità⁷⁰.

Talora poi, e alimentato da entrambe le parti (con reciproco vantaggio), ci si è imbattuti nel *topos* della dedizione spontanea (una delle più propagandate, per esempio, quella di Vicenza). Alla base, per i nuovi assoggettati la speranza di ottenere, finalmente, protezione e di acquistare o imprimere maggior forza contrattuale alle richieste presentate dai *procuratores*, a beneficio della propria autonomia. Per la dominante, invece, la possibilità di trarre maggior forza legittimante, contributo alla coesione interna e «funzionale all'immagine e agli interessi concreti di Venezia, oltre che coerente alla proposta (e alla propaganda) ideologica della *libertas* veneziana, per cui lo stato marciano finiva per espandersi [...] in nome della libertà»⁷¹; non si capirebbe altrimenti come, in alcuni casi (a Orzinuovi, nel Bresciano, ad esempio), Venezia stessa mantenesse in piedi «la finzione di uno spontaneo consenso della comunità al suo dominio»⁷².

La dedizione pattizia, più in generale, si proponeva come strumento versatile (forse il più versatile) per configurare rapporti di reciprocità⁷³. Tale natura bilaterale delle dedizioni (ciò è stato evidenziato per la terraferma, ma potrebbe essere assunto ovunque) si sarebbe, poi, riverberata

⁷⁰ È quanto avvenne, per esempio, nel Bresciano: MENNITI IPPOLITO, *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427)*, p. 55; ma soprattutto, ID., «*Providebitur sicut melius videbitur*», dove si sottolinea appunto questo contrasto fra Brescia e le ambiziose comunità locali del distretto (con Venezia che assecondò, prima l'una poi, senza insistervi troppo, le altre, utilizzando politicamente lo strumento dell'autonomia giurisdizionale dei luoghi minori); contrasto destinato a rimanere irrisolto.

⁷¹ ORTALLI, *Le modalità di un passaggio*, p. 21; sulle dedizioni spontanee (o finzioni o non casualità delle dedizioni spontanee) cfr. anche MENNITI IPPOLITO, «*Providebitur sicut melius videbitur*», pp. 44-46.

⁷² *Ibid.*, p. 45.

⁷³ *Gli accordi con Curzola*, pp. 65-66: si parla del privilegio come di una base, una intelaiatura (nei processi di strutturazione del potere fra centro e periferia) che conteneva le specificità di chi chiedeva (la comunità) e le esigenze di governo superiori di chi poteva concedere o negare.

sulla natura stessa dello stato veneziano (almeno fino agli ultimi decenni del Quattrocento) «finendo col determinare relazioni 'tendenzialmente indipendenti'», fra Venezia e le singole città del dominio. Le dedizioni confermerebbero allora (da sole) quell'immagine dello stato veneziano «policentrico» e «composito» in cui ogni comunità o terra aveva «dinamiche e termini di sudditanza [...] propri, margini di contrattazione diversi e peculiari dialettiche tra centro e periferia»⁷⁴.

Comunque fosse avvenuto il passaggio, la dedizione si traduceva (come è già emerso) in una forma documentale oscillante: a tratti convenzione fra parti analoghe, a tratti, invece, privilegio concesso da autorità sovrana e superiore a chi le è, nei fatti, subordinato⁷⁵. All'ambivalenza (nella sostanza e nella forma) dell'atto corrispondeva la convenienza di una tale procedura per entrambe le parti. Per Venezia (come si è detto), che con essa ricorreva a uno strumento di legittimazione di dominio più accettabile e confacente (perché costruito su atti volontari, contrattati e condivisi e non di mera forza: una 'parvenza' contrattuale che non avrebbe dovuto limitare però, si è detto, la funzione e fisionomia sovrana della dominante); per le comunità, che così facendo speravano di 'sottomettersi' al passaggio alle condizioni più vantaggiose possibili. Ma la procedura procurava (come sembra) una convenienza ulteriore, 'statuale' (a cui entrambe le parti erano state chiamate a contribuire). I patti di dedizione, infatti (come è stato rilevato recentemente, in particolare, per la Dalmazia), servivano a determinare e normalizzare i rapporti fra

⁷⁴ *I patti con Padova (1405-1406)*, pp. 21, 23; ma soprattutto le precedenti, chiare conclusioni di ORTALLI, *Le modalità di un passaggio*, pp. 27-28: l'affermazione nel Friuli confermerebbe anche qui la crescita del dominio veneziano come «sommatoria di realtà distinte» con un «comune riferimento alla Dominante piuttosto che a una struttura politico-istituzionale complessiva». Primo «collante» di tale sistema era una serie di «rapporti bilaterali». Un sistema in cui il processo di centralizzazione risultava debole. Al riguardo, però, piuttosto che propendere per il fallimento nella costruzione di uno stato unitario moderno o in facili recuperi del mito veneziano del buon governo o «dello stato che lascia vivere le libertà locali con un saggio paterno pragmatismo», l'autore ritrova nella statualità policentrica che viene organizzando dopo la conquista della terraferma e del Friuli in particolare (una statualità composita, che mantiene le libertà e le autonomie locali, assicurando compattezza e coesione) le logiche della realtà policentrica della Venezia altomedievale: in fondo Venezia (è l'esito di tale lettura) «continuava a crescere nel pieno Quattrocento con modelli messi a punto già nella sua fase genetica».

⁷⁵ *Ibid.*, p. 20.

centro e periferia, a regolamentare «i processi di subordinazione e integrazione [...] nell'orbita marciana»; di più, fissavano i fondamenti del dominio veneziano (accettazione del primato e dell'egemonia marciana e riconoscimento di identità, ordini, prerogative, diritti di ciascuna comunità) e di esso, soprattutto, prospettavano la natura («un sistema di potere dialogico [...] fondato sulla reciprocità e il consenso», nonché su «modelli di amministrazione della cosa pubblica condivisi e partecipati»); ancora, si ribadisce, i patti di dedizione si ponevano a «garanzia» (che era poi un'assunzione di impegno) «di funzionamento di un dominio [...] accentrato e partecipato»⁷⁶.

Il patto di dedizione, dunque, in quanto strumento di garanzia reciproca (di riconoscimento di sovranità da una parte, di identità dall'altra) era un'assunzione d'impegno, cui era dato (si è concordi nel riconoscerlo) valore⁷⁷. Da parte della dominante, *in primis*. Anzi, peculiarità veneziana sarebbe stato proprio un «rispetto tutto sommato maggiore che altrove» degli accordi raggiunti. È nota (e più volte richiamata) la delibera del senato veneziano, al tempo della conquista del Friuli, nel 1420, in cui si prescriveva a tutti i rettori del dominio «promissiones et concessiones [...] ac pacta observare ad litteram», per evitare l'«inconveniente» nel futuro di contravvenire ad essi (come ormai succedeva spesso), procurando «diminutionem fidelitatis»: i rappresentanti del governo centrale avrebbero dovuto, insomma, svolgere azione di vigilanza e se ne facilitava il compito disponendo di aggiungere la delibera nelle commissioni, appunto, dei rettori veneziani inviati nei domini (le istruzioni loro affidate, su cui bisognerà tornare più avanti). Accadde subito per quella del luogotenente del Friuli⁷⁸; ma simili raccomandazioni erano già pressoché sistematiche, nei domini veneziani più antichi, ai rettori dalmati, ad esempio⁷⁹, a cominciare almeno dal lontano 1204

⁷⁶ ORLANDO, *Politica del diritto*, pp. 16-17.

⁷⁷ ORTALLI, *Entrar nel Dominio*, p. 60; era ritenuto, perciò (rendendo perfettamente l'idea), tutt'altro che «carta straccia»: VARANINI, *La terraferma veneta*, p. 29.

⁷⁸ ORTALLI, *Entrar nel dominio*, pp. 57-58.

⁷⁹ ORLANDO, *Politica del diritto*, pp. 19-20: «observabis omnia contenta in instrumento de submissione nobis facta», recitava il primo formulario pervenuto della commissione del conte di Spalato, ma si vedano pure quelli per i conti di Sebenico, Nona e Traù, risalenti tutti fra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo.

con quello di Zara⁸⁰, e ancora successivamente alla nota delibera del senato appena ricordata: «debeas promissiones et concessionem nostras ac pacta per nos illi communitati Tragurii facta, observare ad litteram prout iacent», recitava, ancora, la commissione affidata al conte di Traù, Donato Barbaro, nel 1441⁸¹. Un'attitudine al rispetto degli accordi presi che ebbe riscontro reale se contribuì, nel contempo, alla costruzione del mito veneziano: con riferimento a precise congiunture storico-politiche (e non per scelta retorica), Martino da Canal (siamo poco oltre metà Duecento) fra i tratti peculiari dei propri concittadini non vuol tacere proprio il fatto che «non vengono meno ai patti con nessuno»; e, ancora, rimodulando lo stesso mito, al culmine del periodo qui in esame, Gasparo Contarini rappresentava (fosse anche «in termini idealistici») il dominio di Venezia sulle città di terraferma come una *societas* fondata sulla libertà e il buon ordine, grazie anche «passim civibus deditionem facientibus»⁸². Il rispetto dei patti da parte della dominante, infine, avveniva nell'ottica, senza dubbio, del buon investimento (e quindi del suo 'successo' presso gli aggregati): un 'credito' accordato ai propri sudditi per garantirsi la fedeltà, che avrebbe contribuito a legittimare la presenza veneziana e funto da incentivo a un'azione di buon governo.

⁸⁰ Nel suo *iuramentum* (il capitolare giurato) del 1204 – steso a ridosso della (ri)conquista veneziana di Zara durante la quarta crociata – il nuovo *comes* s'impegnava infatti ad ottemperare («ad complementum ducere») ad «omnia precepta» del doge e del suo consiglio, ma ci si affrettava anche a precisare, «secundum conventionem factam inter Veneticos et Jadertinos»: *Listine o odnošajih izmedju južnoga slavenstva i mletačke republike*, I, *Od godine 960 do 1335*, a cura di S. LJUBIĆ, Zagabria 1868 (Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium, I), doc. XXXI, p. 23 (1204).

⁸¹ *Commissiones et relationes venetae*, I, *Annorum (1433-1527)*, a cura di S. LJUBIĆ, Zagabria 1876, doc. II, pp. 5-16 (1441, gennaio 3), al quale si chiedeva inoltre, esplicitamente, di notificare a Venezia l'incostituzionalità dei provvedimenti da essa inviati («quod sit contra pacta et promissiones ac concessionem nostras, debeas rescribere et informare nos»), affinché la dominante potesse porvi rimedio («ut nostrum dominium possit providere»). Cfr. anche ORLANDO, *Politica del diritto*, p. 19.

⁸² MARTIN DA CANAL, *Les estoires de Venise*, a cura di A. LIMENTANI, Firenze 1973, pp. 3-5 per citazione e suo contesto. Per il passo di Gasparo Contarini, tratto dal *De magistratibus et republica venetorum*, cfr. MENNITI IPPOLITO, *Le dedizione e lo stato regionale*, p. 15. Sul mito del buon governo e il rispetto dei patti ancora, recentemente, G. ORTALLI, *Venezia allo specchio. Costruire la propria immagine*, in *La diversa visuale. Il fenomeno Venezia osservato dagli altri*, a cura di U. ISRAEL, Roma 2008, pp. 212-216 (e a p. 214 anche il richiamo a Martino da Canal).

Si potevano riporre, allora, grandi aspettative e grandi speranze nelle richieste da avanzare alla nuova dominante, alla quale premeva soprattutto garantire (a prescindere da quanto sarebbe stata in grado di concedere) che le sue scelte sarebbero state improntate alla moderazione e alla giustizia⁸³.

La fedeltà agli accordi raggiunti era un impegno che Venezia si assumeva nei confronti di terzi (sudditi o *partner* commerciali che fossero), ma che aveva sperimentato nel suo lungo legame con Bisanzio – una condizione quasi connaturata e originaria⁸⁴ e indispensabile alla sua stessa sopravvivenza –, e che le aveva procurato (con cariche, titoli e riconoscimenti) un prestigio internazionale, base dei propri accordi (e *pacta*) futuri⁸⁵.

La natura bilaterale dei patti, ancora, si rifletteva sulla natura stessa della fedeltà ad essi richiesta: un impegno reciprocamente assunto dalle parti, dichiarato fin dai rapporti di dominio più risalenti. Così (ritornando su alcuni esempi) anche abitanti e ufficiali *Jadre* (dichiara nel 1204 la commissione del *comes*) devono, sotto giuramento, «observare omnia que continentur in pacto scripto» (quello del 1204, appunto)⁸⁶. Ancora, nel patto con Teodoro Branas del 1206, Venezia chiede alla controparte (i futuri signori di Adrianopoli e i suoi abitanti) «conservare, que conventa sunt»⁸⁷ tra loro. Anche Ravano dalle Carceri, infine, nel patto con Venezia, da lui ratificato nel marzo 1209, s'impegna a far giurare ai Negropontani «quod pactionem firmiter observabunt»⁸⁸. La fedeltà agli accordi reciprocamente intesa, e alla relazione da essi garantita, era il presupposto alla durata degli stessi: alle modalità, per esempio, del loro rinnovo⁸⁹.

⁸³ MENNITI IPPOLITO, *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427)*, pp. 54-55.

⁸⁴ A partire, forse già, da quell'antico 'patto' col suo primo e leggendario *dux* Paulicio a cui i venetici, scegliendolo, «iusiurandi fidem» attribuirono: GIOVANNI DIACONO, *Istoria Veneticorum*, a cura di L.A. BERTO, Bologna 1999, p. 94.

⁸⁵ Proprio quel prestigio, agli occhi dell'Occidente, fu infatti «una delle migliori basi per i cosiddetti *pacta* imperiali che Venezia concluse con i sovrani del *Regnum*»: così H.-G. BECK, *Prefazione* a RÖSCH, *Venezia e l'impero*, p. 13.

⁸⁶ *Listine*, doc. XXXI, p. 23 (1204).

⁸⁷ *I patti con l'impero latino*, pp. 21-22.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 59.

⁸⁹ Con Riviera del Garda, che nel 1442, durante il conflitto con Milano, non si

Nessun dubbio, quindi, che i patti fossero presi sul serio e lo dimostrano da una parte alcune circostanze di «contrattazioni difficili»⁹⁰, dall'altra le conseguenze anche pecuniarie a cui andava incontro chi avesse contravvenuto ad essi⁹¹.

La scelta di disciplinare i passaggi su base pattizia risulta ancora più evidente laddove l'acquisizione fu più problematica o differita. Per esempio a Padova o a Belluno (dove la dedizione del 1404 fu seguita da quella del 1420, dopo le guerre con Sigismondo d'Ungheria)⁹².

La volontà non solo di stabilire, ma anche di mantenere rapporti di natura contrattuale coi territori si evince, invece, dall'uso di ricalibrare, ricontrattare, integrare lo strumento pattizio (a distanza di pochi anni⁹³ o anche di qualche decennio dalla stesura precedente) sulla base delle mutate condizioni del rapporto capitale/sudditi: le comunità po-

era mostrata l'alleata che avrebbe dovuto essere, Venezia si arrogò l'«arbitrium addendi, corrigendi, et aliter providendi» la materia del patto. La rivendicazione di *arbitrium*, come peraltro precisa l'autore (sorta di riserva esplicita della dominante di intervento sui patti) si configurava, peraltro, come una minaccia e un deterrente, a cui Venezia però preferiva la composizione: MENNITI IPPOLITO, «*Providebitur sicut melius videbitur*», pp. 56-57.

⁹⁰ Come avvenne a Portogruaro nel 1420, caso messo in evidenza da ORTALLI, *Le modalità di un passaggio*, pp. 24-26.

⁹¹ Nel luglio del 1207 Venezia infeudò Corfù (anch'essa attribuitale nella *partitio* della Romania era caduta sotto il controllo genovese e solo successivamente era stata ripresa dalla città lagunare) a dieci cittadini veneziani, i quali se avessero violato gli obblighi contenuti nella concessione ereditaria, avrebbero perso il beneficio e sarebbero incorsi nella confisca delle proprietà a Venezia e altrove (*I patti con l'impero latino*, pp. 50-51). Il *pactum novum* di Zara del 1313, invece, dopo aver imposto ad ambo le parti il rispetto reciproco degli accordi, impose loro una pena pecuniaria per ogni singola clausola a cui avessero contravvenuto («in pena decem millium marcharum argenti in singulis capitulis huius pacti»: *Listine*, doc. CCCXX, p. 271, 1313, 23 settembre). Più tardi ancora Venezia, durante la prima fase della conquista del Friuli, stabilì per le comunità di Caneva, Sacile e Aviano la stessa multa di 5.000 ducati se fossero venute meno agli impegni pattuiti nei rispettivi accordi del 1411: ORTALLI, *Le modalità di un passaggio*, p. 18.

⁹² O, ancora, a Feltre dove alla spontanea sottomissione a Venezia (nel 1404), seguita da due capitolati di dedizione approvati in ritardo, rispettivamente nel 1406 e nel 1407, si aggiunse un'ulteriore capitolazione, dopo le guerre ungheresi e la definitiva conquista veneziana, conclusa nel maggio del 1420. Per tutti i casi richiamati, in sintesi, cfr. *I patti con Padova (1405-1406)*, p. 22.

⁹³ Si veda soltanto l'esempio di Vicenza: la dedizione del 1404 della città veneta, che per prima (nel biennio 1404-1405) si era resa peraltro spontaneamente al governo lagunare, appena due anni più tardi fu sostanzialmente riscritta e approvata dal governo centrale: *ibid.*

tevano chiedere correzioni o aggiornamenti delle condizioni ottenute e Venezia, d'altra parte, poteva rivedere o limitare i privilegi concessi; e in alcuni casi ciò avvenne, come sembra, sistematicamente⁹⁴.

L'attenzione dovrebbe spostarsi, in prospettiva (e con quell'«attitudine comparativa» che ha caratterizzato, in particolare, gli studi sulla terraferma veneta quattrocentesca)⁹⁵, sulla vigenza dello strumento deditizio (anche nei casi in cui fu rinegoziato, il testo primitivo, si è detto, non fu «di per sé obliterato» – almeno limitatamente alla terraferma nel corso del Quattrocento⁹⁶) e poi sulla verifica se a tali impegni corrispondessero comportamenti effettivi, scelte coerenti. Un 'altro capitolo', il meno indagato peraltro, che porta su ben altre questioni e ad allargare lo sguardo su quel lungo periodo cui si accennava all'inizio. Qualche riscontro sembrerebbe confermare da parte veneziana la necessità, a ridosso della stipula, di ottemperare agli accordi⁹⁷, senza però poter concludere che la dedizione pattizia riuscisse a dare un'impronta generale definitiva ai rapporti di potere fra Venezia e la città suddita⁹⁸. Obiettivo di Venezia non era tanto raggiungere, come si è detto, una «sovranità consensuale»⁹⁹, semmai una sovranità 'sostenibile' (per entrambe le parti, senza che si mutassero, nella sostanza, le posizioni delle parti in causa), che avrebbe potuto richiedere anche aggiustamenti continui nella prassi di governo. D'altra parte anche il ricorso alla capitale per inadempienze dei rettori ai *pacta* nel governo dei domini, seppure in

⁹⁴ Ad esempio con le comunità dalmate rientrate sotto la sovranità veneziana all'inizio del Quattrocento. Cfr. ORLANDO, *Politica del diritto*, p. 9: correzioni si registrano, infatti, a Zara (1409, 1410, 1422), Arbe (1410, 1450), Sebenico (1412, 1422, 1441), Traù (1420, 1421), Curzola (1420, 1441), Cattaro (1421, 1441, 1446), Lesina (1446, 1450).

⁹⁵ VARANINI, *La terraferma veneta*, p. 15.

⁹⁶ *Ibid.*, p. 29: portando ad esempio le 'rinegoziazioni' di Brescia e Verona dopo le guerre viscontee degli anni 1438-1441, l'autore parla di «*viridis observantia* della dedizione, della sua sempreverde efficace validità», tema peraltro, come sottolinea, meno sfruttato finora dagli studi.

⁹⁷ Nel caso di Padova, ad esempio, almeno limitatamente al riconoscimento dei diritti di proprietà sui beni fondiari e immobili carraresi, acquisiti da cittadini padovani in cambio di prestazioni a favore dei Signori padovani, negli anni della guerra con Venezia, e risultati, alla lunga e macchinosa inchiesta promossa dalle autorità veneziane dopo la conquista, non fittizi: *I patti con Padova (1405-1406)*, pp. 184-186.

⁹⁸ *Ibid.*, p. 190.

⁹⁹ *Ibid.*

genere accolto con soluzioni di compromesso (e buon senso direi), era già di per sé segnale, oltre che «di malefatte e corruzioni» o del valore che si attribuiva a tali accordi, della fiducia reciproca tra i contraenti¹⁰⁰: da una parte di essere ascoltati e veder accolte le proprie istanze, dall'altra di ottenere quella fedeltà, che (se ne era consapevoli) andava costruita e ricalibrata giorno per giorno. Varrebbe la pena, infine, approfondire ulteriormente (come in qualche caso è stato fatto) la trama dei protagonisti 'coinvolti' in varia misura e a vario titolo nella dedizione a Venezia (talora qualificati intellettuali, come a Padova)¹⁰¹; i 'costi' veneziani di tali trattative per i 'debiti' contratti con le *élites* locali (in termini di privilegi, benefici, cariche...), che promossero (nel caso evidenziato a Vicenza di un «gruppo parentale») una «pattizia convergenza di interessi»¹⁰². Anche questo in funzione di una sintonia empirica o 'del compromesso', se si vuole, utile per entrambi: per governare e farsi governare. Che per Venezia significava trovare motivi di convergenza concreti (non successi di prestigio o coerenti ideologicamente, piuttosto convenienti dal punto di vista politico) e realistici, sempre pronta a rinegoziare, ma mai disposta a rinunciare alle prerogative di cui disponeva, ai diritti acquisiti: concessioni, non rinunce¹⁰³.

La natura delle relazioni veneziane riflette, dunque, una società dinamica, capace di operare su molteplici mercati/teatri e di trarre vantaggio dalle rendite di posizione raggiunte, costruendo il proprio *network* di contatti (economici e/o politici), con l'obiettivo di stabilire

¹⁰⁰ Al riguardo almeno ORTALLI, *Entrar nel Dominio*, pp. 60-61 (questione su cui l'autore è tornato, peraltro, più volte).

¹⁰¹ In particolare Francesco Zabarella, grande giurista padovano, di cui la città veneta si servì durante la cerimonia di dedizione a Venezia nel gennaio del 1406, facendogli tenere un importante e solenne discorso in volgare «ricco di spunti sulla 'ideologia della dedizione' e di lodi per il regime veneziano»: D. GALLO, *Università e signoria a Padova dal XIV al XV secolo*, Trieste 1998, p. 48 nota 20; ma cfr. anche VARANINI, *La terraferma veneta*, p. 27 nota 42 (che ne suggerisce un'analisi più approfondita).

¹⁰² ZAMPERETTI, *Vicenza e il Vicentino*, p. 614.

¹⁰³ Perciò Venezia, nell'introduzione ai nuovi *pacta* (come avvenne, ad esempio, per Brescia nel 1427) poteva anche dichiarare di avere accettato solo quelle richieste che le erano sembrate *honestas et licitas*, di aver apportato delle modifiche e, quindi, di restituire i capitoli così corretti, ai suoi rappresentanti e ai nuovi sudditi: «cum moderamine seu limitatione responsionum nostrarum». MENNITI IPPOLITO, *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427)*, pp. 39-40.

condizioni di profitto/dominio, grazie allo strumento pattizio reso duttile dalla necessità (e capacità) di relazionarsi su fronti e contesti diversi. Un *modus operandi* non esclusivo di Venezia, ma che qui assunse «rilievi speciali in rapporto alla cultura di tipo mercantile, per cui la logica del contratto è fondamentale»¹⁰⁴. Lo strumento pattizio, infine, in quanto sanzione giuridica di rapporti bilaterali, fu la *conditio sine qua non* della tenuta di tutto il sistema Venezia.

«Quod respondeatur oratoribus [...] communitatis [...] ad capitula nobis porecta»: trattare per che cosa?

Al momento del passaggio il confronto fra centro e periferie avveniva, in genere, su grandi temi (cui si può solo accennare): i margini di autonomia residua, i modi di regolare la propria fisionomia sociale ed economica, i bisogni dell'amministrazione, del fisco e della giustizia... Con l'impressione, talora, di una «replicante omogeneità», di 'liturgie' già viste (la dedizione, allora, si sarebbe rivelata tanto formalmente utile, quanto sostanzialmente inutile?), nel chiedere (da parte dei nuovi assoggettati) e concedere (da parte di Venezia); ma con la certezza, invece, che si trattasse del «riproporsi nelle diverse situazioni degli stessi problemi» e, quindi, non di meri rituali politici. E sono proprio i casi più controversi a confermarlo, quelli in cui le trattative si protraevano nel tempo (rivelandone la genuinità), mostrando da parte della dominante come, poi, il «grado di predisposizione ad accogliere le richieste avanzate mutasse nella diversità dei tempi, dei luoghi e delle congiunture»¹⁰⁵.

In generale, dunque, si mettevano in evidenza le qualità della nuova dominante e i diritti (più o meno ampi) delle comunità. Istanza principale avanzata da costoro alla nuova capitale durante le trattative per il passaggio era quella di poter continuare a reggersi col proprio sistema normativo (statuti e consuetudini del luogo), e Venezia in linea di massima accolse la richiesta dimostrandosi, come sembra, anche in questo caso rispettosa degli accordi. È possibile accennare soltanto a come la normativa statutaria 'funzionasse' nel rapporto governanti/

¹⁰⁴ ORTALLI, *Il giuramento di Sapienza*, p. 15.

¹⁰⁵ ID., *Le modalità di un passaggio*, p. 24.

governati (enucleando alcune questioni dibattute). Per le comunità l'istanza di riconferma del proprio *corpus* legislativo fondamentale non significava soltanto poter continuare a vivere secondo il sistema normativo tradizionale e consolidato (sedimento e memoria di principi ordinatori e disposti particolari), ma voleva dire soprattutto difendere ad oltranza il diritto di legiferare, l'espressione, l'emblema 'più alto' della propria «autonomia politica ancora possibile»¹⁰⁶ (lo *ius proprium*, quindi, come rilevatore di identità civica, seppure residuale, in funzione, dunque, politica che finirà, si è concordi, per prevalere sull'immediata efficacia legislativa dello strumento). A Venezia, inoltre, il riconoscimento del diritto di ciascuna comunità era servito di fatto, da subito, per consolidare e normalizzare il proprio regime nei luoghi, per legittimare la propria autorità¹⁰⁷. Riconoscere o concedere nuovi statuti era nel contempo «uno strumento di garanzia e di sovranità»¹⁰⁸. Da una parte la conferma dello *ius proprium* (in quanto strumento che disciplinava la vita locale) significava garantire alle comunità la loro specifica fisionomia (politica, giuridica e sociale), per una dominante, nel cui ambito dovette riconoscere 'aree normative' diverse, le cui peculiarità sono state messe in relazione (soprattutto per quel che attiene alla terraferma), con la natura e specificità dei luoghi (di confine, per esempio) e con le vicende normative connesse coi regimi precedenti. Dall'altra confermare gli statuti vigenti ma anche promuovere localmente, nelle comunità che ne fossero state sprovviste, la messa per iscritto dello *ius proprium* o la riforma di norme obsolete o lesive degli interessi della dominante, così come promuoverne (sul lungo periodo) una traduzione, rappresentava pur sempre un atto d'imperio ed era quindi costitutivo di sovranità. Venezia, del resto, aveva altri strumenti per intervenire sulle concessioni fatte, in materia di statuti (e non solo), nei privilegi di dedizione. Anzitutto rivendicava sempre il diritto di riserva (diritto esteso dal dogado allo stato da mar e, poi, alla terraferma): non solo la conferma non era un atto dovuto e automatico (gli statuti erano inviati nella capitale dove se ne prendeva visione), ma

¹⁰⁶ ID., *La città e la capitale. Gli statuti locali nello Stato veneziano e il caso bellunese*, in *Società, economia, istituzione*, in particolare pp. 65-72 (la cit. a p. 71).

¹⁰⁷ VIGGIANO, *Note sull'amministrazione veneziana in Istria*, p. 7; ORLANDO, *Politica del diritto*, p. 20.

¹⁰⁸ *Ibid.*

da Venezia ci si riservava di avocare, revocare, aggiungere, 'diminuire', correggere laddove la normativa locale fosse risultata non compatibile col sistema di diritto e di potere veneziani (era la capacità legislativa propria del 'principe', che nel dominio veneto si faceva sentire per lo più sotto forma di ducali). Il diritto di riserva, quindi, diventava per Venezia «uno strumento essenziale di governo e subordinazione»¹⁰⁹. La conferma degli statuti vigenti da parte veneziana, infine (un po' come la 'contrattazione' delle modalità di assoggettamento di una comunità) era dettata da ragioni politiche e di convenienza, e rispondeva anch'essa al fine di produrre consenso intorno alla dominante con l'«ostendere [...] humanitatem et clementiam»¹¹⁰. E poi Venezia interveniva sulle concessioni fatte (solo per richiamarli) col controllo sugli appelli, su chi applicava le norme...

Questione complessa (e centrale per chi si è occupato delle normative locali in rapporto all'autorità centrale), che premeva sia alle comunità che alla dominante, era chiarire anzitutto negli statuti (ma non solo) la gerarchia delle fonti di diritto, cioè le fonti di diritto ausiliarie dell'ordinamento giuridico generale: si trattava di coordinare i diversi ordinamenti covigenti a cui ricorrere nei casi non disciplinati dallo *ius proprium*¹¹¹. Questioni note, su cui non è intenzione insistere, se non per dire che la graduazione della gerarchia delle fonti di diritto nei domini dello stato veneziano ben rifletteva i presupposti giuridici di ogni singola comunità, nonché i rapporti di forza fra centro e periferia: calibrata attentamente, segnalava l'ampiezza di autonomia giuridica concessa agli aggregati e, nel contempo, i margini d'intervento lasciati al rettore veneto. Non si procedette nel segno, dunque, dell'uniformazione statutaria (né dei sistemi alternativi cui ricorrere, né delle successive riforme, semmai questo sarebbe stato lasciato alla prassi): meglio dare il senso del mantenimento, per quel che era possibile, delle specificità e delle autonomie locali.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Così il privilegio concesso a Curzola nel 1420, nel capitolo (*ad tertium capitulum*) in cui si concede la possibilità di fare ancora riferimento agli statuti locali: *Gli accordi con Curzola*, pp. 66, 77.

¹¹¹ Da ultimo, cfr. ORLANDO, *Politica del diritto*, p. 22.

«*Committimus tibi nobili viro...*»: prerogative e competenze dei rettori veneziani nei domini

La funzione di connettere la capitale alle terre soggette propria dei rettori veneziani era ciò che accomunava funzionari delegati ad amministrare uno stato composito. Essi erano chiamati infatti, in estrema sintesi, a svolgere funzione di collegamento fra Venezia e i diversi centri del dominio: dell'una dovevano rappresentare gli interessi superiori, degli altri coordinare le specificità locali attenti a non contravvenire ai patti convenuti da entrambe le parti. Pertanto piuttosto che amministratori, funzionari o professionisti con competenze tecniche specifiche (in diritto e procedure), erano dei politici con capacità generali di comando, pratici di cose di governo, nonché «di diffusione e smistamento delle informazioni tra la capitale [...] e i distretti soggetti»¹¹². Nello specifico, come è noto, era la commissione (inizialmente in forma di capitolare giurato come, ad esempio, per il conte di Zara, cui si è già accennato, o il podestà di Costantinopoli) a fungere da «pratico repertorio» delle linee guida dell'operare di ciascuno, delle istruzioni «circa i modi, i criteri e i vincoli» cui attenersi per adempiere al mandato commesso¹¹³. Testo che può contribuire, dunque, a determinare il profilo (politico-istituzionale) del rettore inviato nei reggimenti. L'interesse (non nuovo) per questo strumento di governo fornito ai rettori veneti¹¹⁴, soffre però

¹¹² Sulla funzione mediatrice del rettore veneziano, sorta di 'terminale locale' del potere centrale «con compiti di connessione e coordinamento con la capitale e insieme di riconoscimento e promozione delle specificità locali» cfr. *ibid.*, pp. 26-27 (anche per i rimandi bibliografici; la cit. a p. 27), in particolare per i distretti dalmati; ma cfr. anche: ORLANDO, *Venezia e il mare*, p. 75 a proposito del duca di Candia.

¹¹³ Così E. ORLANDO, *Altre Venezie*, Venezia 2008, pp. 224-225, in particolare per le commissioni ai rettori inviati nel dogado, sulle quali si veda anche G. ORTALLI, *Venezia e il dogado. Premesse allo studio di un sistema statutario*, in *Statuti della laguna veneta (secc. XIV-XVI)*, a cura di G. ORTALLI - M. PASQUALETTO - A. RIZZI, Roma 1989 (Corpus statutario delle Venezie, 4), pp. 23-24. Ma il discorso potrebbe essere assunto anche più in generale: cfr. ancora, per esempio, ORLANDO, *Politica del diritto*, pp. 24-26.

¹¹⁴ Per l'attenzione riservata dagli studi alle commissioni, rinvio almeno ai fondamentali L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970 e COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, pp. 217-318, spesso ripresi e sviluppati soprattutto (per il periodo che qui interessa) da E. Orlando, G. Ortalli, G.M. Varanini e A. Viggiano.

ancora per alcune 'disattenzioni': per la tradizione testuale anzitutto (un potenziale in gran parte sommerso, di cui mancano repertori, molto scarse sono le edizioni, in assenza anche, come sembra, delle stampe) e, poi, per il processo di formazione, dalla redazione dei primi formulari – integrati, nel tempo, da correzioni, aggiunte e rimandi – alle successive revisioni tre-quattrocentesche – precedute da discussioni e delibere nei consigli veneziani competenti (per gli ultimi secoli del medioevo Maggior consiglio, Signoria, Senato e Quarantia, coadiuvati all'occorrenza anche da comitati di ex rettori o collegi di savi)¹¹⁵ –, fino alla commissione *ad personam* (il testo che, tratto dal formulario corrispondente, era affidato a ciascun rettore neoeletto). Bisogna tener conto, inoltre (per capire a pieno la funzione assunta dalla commissione anche addentrando in una 'statualità' non più tardomedievale), della riforma promossa dal doge Andrea Gritti (nel 1534), limitata (secondo il proemio) alle giurisdizioni soggette del dogado e della terraferma, ma con disposizioni *generalia terra marique* e con una serie di aggiunte successive – sorta di riforma nella riforma –, che farebbero pensare all'individuazione di aree di 'sintonia' normativa (piuttosto che pensare a una unificazione *tout court*, appiattendo su un testo valido per tutti, sarebbe stato meglio rinviare a situazione analoghe, mantenendo lo sguardo vigile, attento alle singole specificità)¹¹⁶. Si tratterebbe, quindi, di considerare le commissioni non prescindendo da una loro 'periodizzazione', che stabilirebbe nella riforma grittiana una sorta di spartiacque riguardo al quale ragionare *ante quem* e *post quem*. Le commissioni, infine, andrebbero ulteriormente considerate oltre che per la parte relativa al mandato vero e proprio (con l'indicazione della gerarchia delle fonti di diritto, dei compiti demandati alla sola discrezionalità del rettore, dei doveri di questi nei confronti della Repubblica e dei sudditi), per quella contenente la

¹¹⁵ ORLANDO, *Altre Venezie*, p. 226.

¹¹⁶ Per il testo pervenuto cfr. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Collegio, Formulari di commissioni*, reg. 8. Alcune disposizioni *generalia terra marique*, ad esempio, a c. 73. Si trattò di una revisione piuttosto impegnativa che non affrontò, peraltro, «le grandi questioni giuridiche che pure erano sul tappeto, quella del rapporto tra diritto veneto e diritto comune e quella dell'uniformazione della gerarchia delle fonti»: COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, pp. 299-300 (la cit. a p. 300); sulla riforma grittiana in generale, invece, C. POVOLO, *Gaetano Cozzi, ieri e oggi*, «Annali di storia moderna e contemporanea», 18 (2002), pp. 495-512.

cosiddetta «consolidazione raccolta» (e formata da materiale legislativo e giurisprudenziale accumulatosi nel corso dei secoli soprattutto dalla riforma grittiana in avanti: in genere ordinamenti e precetti approntati dalla capitale, talora ordinati cronologicamente o per materia), una sorta di «*corpus* del diritto veneto», da applicarsi fuori Venezia¹¹⁷ (e che a partire dal secolo XVI, con il venire meno del testo statutario come strumento di immediata efficacia, sembrerebbe assumerne una qualche stabile funzione di aggiornamento/integrazione).

La commissione – posta in relazione all'istituzione stessa di un nuovo reggimento (quasi sua particolare legge 'costituzionale')¹¹⁸ e redatta *ad personam* –, segnalava, dunque, l'ampiezza dei poteri giurisdizionali del rettore. Essa, quindi (secondo alcune chiavi di lettura offerte in riferimento all'uno o all'altro dei domini veneti), poteva valere a «integrazione normativa degli statuti» locali, o come «chiave per la loro lettura e interpretazione»¹¹⁹, o, ancora, come strumento per ribadire quanto 'pat-

¹¹⁷ Cfr., al riguardo, G. CAPPELLUZZO, «*Lo statuto del podestà di Bergamo*». *Commissione dogale per Lorenzo Bragadin, 1559*, prefazioni di S. Di Noto - E.R. Papa, Bergamo 1992, pp. 42-46. La seconda parte della commissione bergamasca, in particolare, contiene parti dei diversi organi legislativi veneziani (riportate integralmente o in forma riassuntiva), norme di provenienza giurisprudenziale, statutaria e consuetudinaria. Tale «consolidazione raccolta» (genere, peraltro, diffuso negli ultimi secoli del diritto comune con fini di conservazione e documentazione) aveva carattere ufficiale (ogni commissione, come è noto, era intestata al doge in carica, 'licenziata' da palazzo Ducale e sottoscritta da pubblico ufficiale), testimoniando, così, la volontà da parte dell'amministrazione centrale di rendere il più possibile organica e consultabile una gran quantità di normativa vigente di varia provenienza e, nello stesso tempo, «di attribuire a tale *corpus* valore di fonte di produzione del diritto» (p. 43). Il criterio di selezione delle cancellerie veneziane del materiale raccolto nella commissione, peraltro, non sembrerebbe molto chiaro; l'impressione è che «le norme che formano la consolidazione abbiano portata generale per tutto lo Stato [...] elemento indicativo del fatto che Venezia, probabilmente, non disponeva di una normativa particolare per ogni singola situazione municipale, ma tentava anzi di uniformare la legislazione rendendola il più possibile statale» (p. 44). Considerazioni che l'autore non limita, peraltro, al caso considerato, ma che andrebbero senz'altro ulteriormente vagliate.

¹¹⁸ Il Maggior Consiglio, ad esempio, istituendo nel 1340 la podesteria di Malamocco stabiliva che, per quanto non precisato nell'atto istitutivo, «si faceva esplicita riserva di precisarne quanto necessario nella commissione» (cfr. G. ORTALLI, *Statuta, ordinamenta et banna communis Mathemauci del 1351-1360. Introduzione*, in *Statuti della laguna veneta*, p. 59).

¹¹⁹ COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, p. 239; con cui concorda VIGGIANO, *Note sull'amministrazione veneziana in Istria*, p. 9.

tuito' negli atti di dedizione¹²⁰, o, infine, come luogo (giuridico) in cui si manifestava «un'alterità», cioè l'«innersarsi di una frizione tra il diritto veneto e il diritto locale»¹²¹. Meglio ancora, forse, la commissione del rettore veneziano fungeva da strumento di raccordo e coordinazione per l'insieme delle normative generali e particolari, spazio unico in cui far convivere ordinamenti concorrenti, ma legittimi e funzionali, e «nell'insieme riconducibili ad istanze complementari, vale a dire la necessità di ordine e gerarchia del centro coniugate con i bisogni di partecipazione e solidarietà delle periferie»¹²². E la sintesi fra le diverse fonti normative covigenti portava a segnalare soltanto gli istituti essenziali per il governo di questa o quella periferia¹²³. La tendenza, infine, delle commissioni a «condensare [...] l'essenza stessa» di un sistema giuridico, poteva ben esprimersi nella fissazione definitiva in esse della gerarchia delle fonti di diritto¹²⁴. È in questo modo di operare che sarebbe consistita, peraltro, la cosiddetta «non-politica» del diritto veneziana: piuttosto che mettere ordine nell'insieme di riferimenti normativi, di procedere a un livellamento legislativo generale si sceglievano «altre strade, come l'uso calibrato e mirato delle commissioni/istruzioni ai rettori» per disciplinare – su un piano di effettività (e quindi politico) – il rapporto, anche giuridico, tra centro e periferia»¹²⁵. E non poteva che essere un uso calibrato dal momento che la commissione era formulata per la carica che si andava ad assumere, riscritta ad ogni mandato fino alla fine della Repubblica

¹²⁰ PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto*, p. 262 (con riferimento, in particolare, all'Istria, ma valido anche in generale).

¹²¹ VIGGIANO, *Note sull'amministrazione veneziana in Istria*, p. 9.

¹²² Cfr. ORLANDO, *Altre Venezie*, p. 225.

¹²³ Consuetudine e discrezionalità del rettore, per esempio, in laguna, come in Dalmazia, ma anche in Istria dove accanto all'arbitrio, seppur preponderante, si richiamavano, talora, la consuetudine ma anche gli statuti locali. La consuetudine, peraltro, era alla base di tutte le norme proprie della laguna e ivi prodotte; l'arbitrio, invece, «non elideva le norme scritte della capitale, semmai le presupponeva e le implicava». Il rettore, sapeva, infatti, che nel giudizio arbitrale era sottintesa e compendiata la legge della capitale e la stessa commissione. Per gli esempi richiamati *ibid.*, p. 228.

¹²⁴ *Ibid.*, p. 227.

¹²⁵ *Ibid.*, p. 225 (la cit. è tratta da COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, ripresa anche da G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLO - D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 249-250).

(forse anche per questo mai data alle stampe) e, infine, dotata di una sua peculiarità (dettata dai luoghi e dai momenti), che si opponeva peraltro a una riconoscibilità più generale.

Nel tempo, poi, la commissione avrebbe continuato a confermarsi come strumento di sintesi giuridica di quel che valeva (e vigeva), di volta in volta, in periferia (con il progressivo costituirsi di quel *corpus* del diritto veneto, cui si accennava). E la commissione era fonte di diritto, «che faceva aggio sulle altre», e insieme strumento di governo con cui si potevano «raddrizzare» situazioni che altrove (per esempio nei patti o privilegi) si erano rivelate pericolose o inopportune (come è stato rilevato in terraferma, ma anche nel dogado)¹²⁶.

Prime considerazioni, che confermerebbero, tuttavia, l'importanza della commissione nel definire la relazione dominante/dominati. Una relazione 'mediata' dal rettore, il cui ruolo era presentato 'programmaticamente' in quella 'sintesi d'istruzioni', su cui si è appena insistito, consegnatagli all'inizio del mandato; essa stessa, come sembra, 'luogo di mediazione' giuridica e politica. Un programma che andava senz'altro ricondotto alla prassi di governo (che qui, però, non è all'attenzione, ma che doveva risultare ben più complessa di quanto la commissione stessa non lasciasse intendere)¹²⁷. E una buona pratica di governo partiva proprio da quelle scritture, da quegli strumenti giuridici («registri, summarii, lettere et scritture pubbliche») che s'ingungeva a ciascun rettore di farsi «consignar dal [...] precessore» per potersi «meglio

¹²⁶ Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, p. 274. L'esempio a cui l'autore fa riferimento riguarda il padovano: qui alcune commissioni 'attenuarono' quanto concesso, precedentemente, nei patti di dedizione (nei patti, infatti, era stata concessa alle comunità di Cittadella, Este e Monselice la conservazione dei rispettivi statuti, che però non sarebbero stati compresi nelle commissioni fra le fonti di diritto nell'amministrazione della giustizia). Questa attitudine è stata individuata anche per le commissioni del dogado, nelle quali non sono richiamati, anche qui, gli statuti locali, peraltro vigenti (cfr. ORTALLI, *Venezia e il dogado*, p. 24).

¹²⁷ Cfr. ad esempio, O'CONNEL, *Men of Empire*, p. 6: a proposito del conte di Spalato, Girolamo Venier, eletto alla carica nel 1484, l'autrice è convinta che le sue interazioni con individui e istituzioni veneziani e spalatini risultassero «much more complicated than his commission indicated».

informare»¹²⁸, depositari di quel diritto che sarebbe servito a Venezia ad affermare e radicare il potere nei domini e ad alimentare uno dei tanti miti della città lagunare, quello che farà dire al Petrarca (a fianco del doge Lorenzo Celsi), in occasione dei festeggiamenti per la vittoria su Creta del 1364: «Esulta l'augusta città di Venezia, unico albergo a' di nostri di libertà, di giustizia, di pace [...] Esulta Venezia [...] non della propria vittoria, ma di quella che ottenne la causa della giustizia»¹²⁹.

Gli strumenti giuridici a cui si è fatto qui riferimento costituivano una sorta di sistema giuridico integrato (come sembra essere a tratti emerso), richiamandosi reciprocamente o rinviando ora all'uno ora all'altro nella prassi di governo, coordinati o integrati; semmai giustapposti, ma non in contraddizione. Essi andavano a costituire lo 'strumentario' che dava concretezza ai rapporti fra governanti e governati e limiti all'estensione delle prerogative reciproche. Chiaro fu, nel passaggio fra medioevo ed età moderna, l'uso anche politico eticamente connotato che ne fece Venezia, riflettendo un *modus operandi* improntato alla flessibilità, al pragmatismo, ma anche alla partecipazione condivisa, al riconoscimento dei ruoli e dei rapporti di forza, alla consapevolezza che solo quanto *de facto* poteva garantirsi sussisteva. Il tutto, come sembra anche, con senso di responsabile consapevolezza.

¹²⁸ BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA, classe VII it., cod. 1870 (8507), *Commissione ad Alvise Contarini, bailo a Costantinopoli (1636)*, c. 8r.

¹²⁹ FRANCESCO PETRARCA, *Lettere senili volgarizzate e dichiarate con note da G. Fracassetti*, II, Firenze 1870 (*Seniles*, IV, 3), pp. 227-228; si veda anche ID., *Le senili*, testo critico di E. NOTA, traduzione a cura di U. DOTTI, Torino [2004], pp. 836-839 (per la traduzione a fronte del testo latino).